

COMMISSIONE PARLAMENTARE

consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

S O M M A R I O

SEDE PLENARIA:

Schema di decreto legislativo recante « Riforma dell'organizzazione del Governo, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera a), e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59 »	3
ALLEGATO 1 (Proposta di parere Cerulli Irelli)	24
ALLEGATO 2 (Emendamenti)	33
ALLEGATO 3 (Proposta di parere alternativo)	61
ALLEGATO 4 (Proposta di parere alternativo)	63
Schema di decreto legislativo concernente « Riordino del Centro di formazione studi (FORMEZ) »	23
AVVERTENZA	23

SEDE PLENARIA

Giovedì 22 luglio 1999. — Presidenza del Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI. — Interviene il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Sen. Franco BAS-SANINI.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto legislativo recante « Riforma dell'organizzazione del Governo, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera a), e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ».

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato da ultimo il 14 luglio; passa quindi ad esaminare gli emendamenti presentati (vedi allegato 1) alla proposta di parere depositata (vedi allegato 2).

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, comunica che gli

emendamenti sono stati ordinati con riferimento ai diversi punti della proposta di parere.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente e relatore*, invita al ritiro dell'emendamento Garra 1.1 ritenendolo già assorbito nella proposta di parere.

Il deputato Raffaele MAROTTA (FI) cofirmatario dell'emendamento Garra 1.1, lo ritira.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente e relatore*, con riferimento agli emendamenti relativi al punto 2 della proposta di parere, fa notare che il provvedimento in esame realizza una operazione di delegificazione della normativa sui ministeri. Le vigenti disposizioni legislative sui ministeri sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti delegificati, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 4.

Il deputato Raffaele MAROTTA (FI), cofirmatario dell'emendamento Garra 2.1, lo ritira su invito del relatore.

Il senatore PINGGERA (Misto) ritira l'emendamento 2.2 di cui è firmatario su invito del relatore.

La Commissione approva l'emendamento Giaretta 2.3 su cui il relatore esprime parere favorevole.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente e relatore*, propone di accantonare l'emendamento Coviello 3.1 per esaminarlo congiuntamente con i successivi emendamenti relativi al Ministero per le politiche agricole.

La Commissione consente.

Il deputato Nuccio CARRARA (AN) in relazione al proprio emendamento 3.2 esprime perplessità sulla conformità alla legge delega del punto 3) della proposta di parere. A tal proposito fa notare che la norma non crea certezza sul numero dei ministeri in quanto si riconosce la possibilità di prevedere sulla base delle diverse aree funzionali e dei diversi dipartimenti di ciascun ministero un numero indeterminato di ministri. Rilevando inoltre l'assenza di una previsione sulla figura ed il numero dei sottosegretari, sottolinea come non siano chiari i costi e gli effetti dell'operazione proposta.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-Il centro-UPD) osserva che la legge delega contempla la riorganizzazione dei ministeri: nulla si dice circa la figura dei ministri. Reputa inopportuno un numero imprecisato di ministri e di sottosegretari. Reputa altresì priva di coerenza una riforma che miri all'accorpamento dei ministeri e al tempo stesso non realizza una contestuale riduzione del numero di ministri.

Il senatore Ettore ROTELLI (FI) pur riconoscendo i problemi connessi alla conformità alla legge delega, fa notare che la norma di cui al punto 3 della proposta

di parere appare conforme alla Costituzione: si introduce così una disciplina giuridica sulla figura del ministro senza ricorrere alla procedura della revisione costituzionale.

Il sottosegretario di Stato Franco BASSANINI esprime apprezzamento per la proposta del relatore circa la figura dei ministri nel nostro ordinamento. Ricordando che il Governo ha fatto riferimento nella riforma proposta ai modelli francese e inglese che prevedono rispettivamente la figura del ministro delegato e del ministro *junior*, riconosce i rischi di una moltiplicazione del numero dei ministri. A tal proposito reputa opportuno valutare l'utilità di un limite per il numero dei ministri ai quali non è affidato un intero ministero in modo da evitare di vanificare l'operazione di accorpamento dei ministeri per aree omogenee.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente e relatore*, propone inoltre di accantonare l'emendamento Carrara 3.2 nonché l'emendamento Garra 3.3 relativi alla nuova disciplina della figura di ministro.

La Commissione consente.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente e relatore*, propone di accantonare gli emendamenti Maggiore 3.4, Gubert 3.5 e Gubert 3.6 relativi alla elencazione dei nuovi ministeri, che risulterà dall'esame dei successivi punti ed emendamenti.

La Commissione consente.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente e relatore*, con riferimento agli emendamenti relativi al punto 5) della proposta di parere, fa notare che nel momento in cui si realizza una operazione di delegificazione ai fini della semplificazione, della dequotazione del livello di contenzioso appare opportuno prevedere che nell'ambito di ciascuna organizzazione ministeriale eventuali violazioni della normativa sulla competenza non siano rilevabili. La previsione è da considerarsi in collegamento con il dise-

gno di legge attualmente all'esame della Camera sul processo amministrativo che limita i profili di illegittimità formale. Conclude ritenendo eccessivo sanzionare con l'annullabilità e quindi con il ricorso al TAR la violazione di norme sulla competenza tra uffici di uno stesso ministero.

Il deputato Raffaele MAROTTA (FI) ritira la firma all'emendamento Garra 5.2 concordando con quanto sostenuto dal relatore.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO (DS-U) pur apprezzando la previsione del punto 5) della proposta di parere, invita a valutare attentamente la conformità alla delega dell'aspetto concernente la violazione delle norme sulla competenza.

Il sottosegretario di Stato Franco BASANINI riconosce la semplificazione derivante dalla proposta del relatore sulla violazione delle norme di competenza all'interno di uno stesso ministero. Invita tuttavia a valutare la conformità alla delega della previsione in questione.

Il senatore Ettore ROTELLI (FI) fa notare che i dubbi sulla conformità alla legge delega possono essere superati attraverso una diversa formulazione del punto 5) della proposta di parere. Considerando che la competenza inerisce all'organo, potrebbe essere sufficiente riconoscere la natura di organo ai fini della definizione delle competenze solo ai ministeri riconoscendo invece alla organizzazione interna del ministero stesso la natura di ufficio.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente e relatore*, propone di riformulare il punto 5) della proposta di parere nel seguente modo:

il decreto in esame attua in maniera incisiva i principi della delegificazione nella materia dell'organizzazione pubblica fissati segnatamente dall'articolo 13 della

legge n. 59 del 1997 e dal decreto legislativo n. 80 del 1998. Sulla base di tali principi gran parte della disciplina dell'organizzazione pubblica viene affidata alla normazione regolamentare e una parte significativa delle strutture interne ai singoli Ministeri viene determinata attraverso atti del Ministro o dei dirigenti di carattere non normativo. Questa profonda modificazione del sistema delle fonti concernenti l'organizzazione investe anche l'ambito della competenza dei diversi organi al fine dell'adozione degli atti e dei provvedimenti di adozione statale.

A questi fini si può ritenere che si venga a delineare un sistema organizzativo nel quale la qualità di organi nel senso formale è imputabile ai singoli Ministeri e alle singole agenzie in quanto tali e non anche alle loro articolazioni interne.

Ne consegue che il vizio tipico di incompetenza degli atti amministrativi (articolo 26 del testo unico del Consiglio di Stato) investe solamente gli atti adottati da uffici di un determinato ministero o di una determinata agenzia nell'ambito di competenza riservata ad altro ministero o agenzia; restando viceversa confinata all'area della mera irregolarità interna, non rilevabile sotto il profilo dell'illegittimità degli atti, la violazione della disciplina di distribuzione delle competenze all'interno di ciascun ministero o agenzia, proprio perché in tali casi l'atto risulterebbe adottato comunque nell'ambito del medesimo organo dello Stato. Si suggerisce pertanto di aggiungere all'articolo 2, dopo il comma 2, il seguente:

2-bis. Atti o provvedimenti amministrativi emanati da un ministero o da una agenzia in materia di competenza di altro ministero o agenzia sono annullabili per vizio di incompetenza ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 e successive modificazioni ed integrazioni.

All'articolo 4, comma 1, dopo le parole: dei rispettivi compiti *aggiungere le seguenti:* nonché la competenza circa l'adozione di atti e provvedimenti amministra-

tivi; *inoltre dopo le parole*: 15 marzo 1997, n. 59 *aggiungere le seguenti*: La violazione di dette norme sulla rispettiva competenza di uffici e organi nell'ambito del medesimo ministero o nella medesima agenzia non incide sulla validità degli atti adottati.

La Commissione approva la riformulazione del punto 5) della proposta di parere.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente e relatore*, dichiara assorbiti dalla riformulazione approvata gli emendamenti D'Alessandro Prisco 5.1 e Garra 5.2. Propone inoltre di riformulare l'emendamento D'Alessandro Prisco 7.1 nel senso di prevedere al punto 7) della proposta di parere che resta ferma la competenza dirigenziale per la individuazione degli uffici non dirigenziali.

Concorde il presentatore, la Commissione approva l'emendamento D'Alessandro Prisco 7.1 nel testo riformulato dal relatore.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente e relatore*, con riferimento all'emendamento D'Alessandro Prisco 8.1, fa notare che il punto 8) della proposta di parere è riferito all'ipotesi di uffici di stretta collaborazione di ministri nei casi in cui siano chiamate persone che godono di un trattamento economico superiore a quello di dirigente generale. Reputa conforme alla delega il punto 8) della proposta di parere in quanto relativa agli uffici di diretta collaborazione previsti dal provvedimento in esame.

Il sottosegretario di Stato Franco BASSANINI fa presente che la legge n. 59 del 1997 prevede all'articolo 11, comma 4, la delega per la disciplina dei rapporti di lavoro pubblico e della dirigenza. Il termine della delega è scaduto il 31 ottobre 1998. Osserva che il punto 8) della proposta di parere sembra essere relativa alla delega menzionata.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO (DS-U) insiste sull'opportunità di accogliere il proprio emendamento 8. 1 visto che il punto 8) della proposta di parere porterebbe ad una modifica del decreto legislativo 29/93: ricorda a tal proposito che la delega per le modifiche al decreto 29/93 è scaduta il 31 ottobre 1998 ed è stata esercitata con le modifiche contenute nel decreto legislativo 80/98.

Il deputato Nuccio CARRARA (AN) esprime ferma contrarietà al punto 8) della proposta di parere ritenendo opportuno individuare un tetto massimo di spesa per l'esperto esterno chiamato ad operare all'interno della Pubblica amministrazione.

La Commissione approva l'emendamento D'Alessandro Prisco 8.1.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, dichiara pertanto precluso l'emendamento Garra 8.2.

Il Deputato, Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente e relatore*, con riferimento al punto 9) della proposta di parere, propone di riformulare il punto mantenendo comunque il riferimento alla specificità delle agenzie fiscali ed alla appartenenza esclusiva di membri dell'amministrazione al consiglio di amministrazione delle agenzie.

Il deputato Roberto BARBIERI (DS-U) insiste per la votazione sull'emendamento Manzini 9.1. Fa presente che per alcune agenzie quali le agenzie fiscali, basate su criteri di gestione manageriale, appare di fondamentale rilievo la presenza di soggetti esterni all'amministrazione al fine di accrescere l'efficienza.

Il deputato Paola MANZINI (DS-U) condivide le considerazioni del deputato Barbieri e insiste per la votazione dell'emendamento 9.1 di cui è primo firmatario con il quale si intende sopprimere la parte del punto 9) della proposta di parere che esclude la possibilità di dero-

ghe alla disciplina generale delle agenzie relativamente agli organi. Ritiene che la riformulazione del punto 9) proposta dal Presidente crei due ordini di problemi: il primo relativo alla specificità delle agenzie fiscali, il secondo relativo al consiglio di amministrazione che dovrebbe essere formato solo da membri appartenenti alla Pubblica Amministrazione.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente e relatore*, fa notare che nelle osservazioni della I Commissione affari costituzionali del Senato si segnala la esigenza di un regime giuridico uniforme per le agenzie. Tuttavia appare opportuno prevedere la personalità giuridica nei casi in cui essa possa essere rilevante. Si dichiara inoltre non favorevole ad un consiglio di amministrazione delle agenzie formato da componenti esterni per una quota assai rilevante. Ricordando che le agenzie sono strutture a carattere eminentemente tecnico-operativo, fa presente l'opportunità di un consiglio di amministrazione formato da dirigenti interni e quindi da un comitato di gestione.

Il sottosegretario di Stato Franco BASSANINI dichiara di condividere l'impostazione della riformulazione del punto 9) proposta dal relatore. Precisa che le agenzie non sono enti pubblici: ad esse si intende conferire grande autonomia tecnico-operativa, riservando l'indirizzo politico al ministro.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO (DS-U) propone di eliminare dalla riformulazione proposta dal relatore il riferimento alla specificità delle agenzie fiscali e il riferimento al consiglio di amministrazione formato esclusivamente da membri dell'amministrazione al fine di non precludere l'ipotesi in cui sia possibile la partecipazione di soggetti esterni.

Il deputato Nuccio CARRARA (AN) osserva che non esiste allo stato uno studio sui costi delle agenzie. L'operazione dovrebbe essere a costo zero: la creazione

di nuovi organismi non può però che produrre nuovi oneri finanziari al pari di quelli prodotti dalle convenzioni che le agenzie stipulano con i ministeri. Considerando che le agenzie forniscono ai ministeri servizi che potrebbero essere erogati anche da privati a costi inferiori, sottolinea il negativo effetto monopolistico che ne deriva.

Il senatore Paolo GIARETTA (PD-U) fa presente la necessità di prevedere che il consiglio di amministrazione sia « di norma » formato da membri appartenenti all'amministrazione in modo da lasciare a casi eccezionali la presenza di soggetti esterni ai ministeri negli organi collegiali delle agenzie.

Il senatore Romualdo COVIELLO (PD-U) fa notare che la Commissione bilancio del Senato ha segnalato la questione del controllo del Parlamento sugli effetti finanziari dell'operazione di riforma. La stessa Commissione suggerisce di prevedere per ciascuna agenzia una unità previsionale di base che prenda in considerazione le spese correnti con riferimento a tre capitoli di bilancio: 1) spese di funzionamento; 2) spese di intervento; 3) spese in conto capitale.

Il deputato Roberto BARBIERI (DS-U) fa presente l'opportunità di prevedere che « di norma » il consiglio di amministrazione sia formato da membri appartenenti all'amministrazione. Aggiunge che il decentramento verso organi autonomi non deve essere confuso con la moltiplicazione di enti. L'efficienza gestionale deriva dal riconoscimento dell'autonomia posta sotto il controllo e l'indirizzo del ministro.

Il deputato Paola Manzini (DS-U) in relazione alle osservazioni formulate aderisce alla proposta del senatore Giaretta e ritira il proprio emendamento 9.1.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente e relatore*, prendendo atto delle considerazioni emerse propone la seguente riformulazione del punto 9):

Si rimette alla valutazione del Governo l'opportunità di definire una configurazione giuridica unitaria per le agenzie, fatte salve le particolari esigenze di operatività e di funzionamento che ne giustificano un peculiare regime giuridico. In particolar modo si suggerisce di riconoscere la personalità giuridica solo quando la specificità dei compiti svolti lo richieda.

Per quanto riguarda la composizione degli organi collegiali delle agenzie dotate di personalità giuridica, la commissione ritiene che essi debbano essere formati, in numero massimamente contenuto e di norma, da membri appartenenti all'amministrazione.

La Commissione approva.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, dichiara quindi conclusi dal punto 9) gli emendamenti Manzini 9.1, Frattini 9.2, Migliori 9.3, Di Bisceglie 9.5, Marchetti 9.7, Maggiore 9.8, Garra 9.9.

La Commissione approva quindi la seconda parte dell'emendamento Caveri 9.4, fatto proprio dal senatore Pinggera, nonché l'emendamento Magnalbò 9.10, sui quali il relatore esprime parere favorevole. Respinge quindi l'emendamento Marchetti 9.6 su cui il relatore esprime parere contrario.

Il deputato Paolo PALMA (PD-U) in relazione al proprio emendamento 10.1 fa presente che in Europa all'ufficio corrisponde la carica (prefettura-prefetto; questura-questore). Esprime perplessità sulla soppressione della definizione storica di prefettura.

Il sottosegretario di Stato Franco BASSANINI fa notare che l'operazione concernente l'amministrazione periferica dello Stato è da ritenersi una operazione di trasformazione significativa. L'amministrazione dell'interno si trasforma allargandosi alle altre amministrazioni che vengono riorganizzate e alle quali viene

fornito un supporto. Reputa alla luce di tale impostazione opportuno mutare la denominazione di prefettura al fine di evidenziare nel nome la innovazione introdotta.

Il senatore Gianni NIEDDU (DS-U) reputa più coerente con lo spirito della riforma la denominazione di ufficio territoriale del Governo.

Il senatore Ettore ROTELLI (FI) fa presente che la nuova denominazione evidenzia le nuove funzioni assunte dal prefetto che analogamente alla figura prefettizia francese diventa figura di coordinamento.

Il senatore Giuseppe MAGGIORE (FI) si dichiara favorevole al mantenimento della denominazione « prefettura » visto che non sono ravvisabili funzioni diverse da quelle attuali di coordinamento.

Il deputato Paolo PALMA (PD-U) fa presente comunque l'opportunità di precisare, pur mantenendo la denominazione « uffici territoriali del Governo », che il prefetto rappresenta lo Stato sul territorio.

La Commissione respinge, con distinte deliberazioni, gli emendamenti Palma 10.1 e Marchetti 10.3.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, dichiara decaduto, per assenza del presentatore, l'emendamento Caveri 10.2.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente e relatore*, in relazione al punto 11) della proposta di parere, fa notare che la Commissione, in sede di parere sullo schema di decreto legislativo concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, si è comunque pronunciata favorevolmente sull'impianto complessivo del Governo circa gli uffici territoriali. Propone pertanto di riformulare il punto 11) della proposta di parere nel seguente modo:

alla luce delle vigenti norme costituzionali e nella prospettiva di una più generale riforma in senso federalista dello Stato, si condivide la scelta operata dal Governo di far coesistere nella persona del prefetto la titolarità dell'Ufficio territoriale e delle funzioni di Commissario di Governo.

La Commissione approva.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente* dichiara conseguentemente assorbiti dalla riformulazione gli emendamenti Palma 11.1, Caveri 11.2, Palma 11.3, Pinggera 11.4 e Marchetti 11.5.

La Commissione respinge, con distinte deliberazioni, gli emendamenti Marchetti 12.1, Marchetti 12.2, Marchetti 12.3, sui quali il relatore esprime parere contrario.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente e relatore*, invita al ritiro dell'emendamento Palma 12.4.

Il deputato Paolo PALMA (PD-U) fa notare che l'emendamento 12.4 è in linea con quanto previsto dalla legge n. 59 del 1997.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-Il centro-UPD) dichiara di condividere le considerazioni del deputato Palma.

Il sottosegretario di Stato Franco BAS-SANINI illustrando l'impianto del provvedimento fa notare che in virtù del decentramento amministrativo di cui al capo I della legge n. 59 le amministrazioni periferiche hanno perso gran parte delle loro funzioni. Le amministrazioni ministeriali non interessate dal trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali mantengono pertanto l'attuale struttura periferica. L'accorpamento delle strutture periferiche è quindi strettamente connesso al processo di decentramento di cui al capo I.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Palma 12.4 nonché l'emendamento Gubert 13.1 sul quale il relatore esprime parere contrario.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente e relatore*, propone di riformulare l'emendamento Palma 13.2 nel senso di prevedere al punto 13 della proposta di parere il riferimento al comitato provinciale della pubblica amministrazione nonché ai comitati metropolitani di Roma e Milano.

Concorde il presentatore la Commissione approva l'emendamento Palma 13.2 nel testo riformulato dal relatore.

Il deputato Paolo PALMA (PD-U) ritira l'emendamento 14.1 di cui è firmatario.

La Commissione approva l'emendamento Caveri 14-*bis*.1 di cui è firmatario su cui il relatore esprime parere favorevole.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente e relatore*, con riferimento agli emendamenti relativi al punto 14-*ter*) fa presente che sulla questione della tutela dei lavoratori italiani all'estero emergono due posizioni: la prima che intende riconoscere alla competenza del Ministero degli affari esteri l'intera materia di emigrazione; la seconda che ravvisa una competenza concorrente del Ministero del lavoro.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-Il centro-UPD) fa presente che per la tutela del lavoro all'estero è necessario un unico interlocutore: il Ministero degli affari esteri.

Il senatore Antonio DUVA (DS-U) fa presente la necessità di distinguere il profilo dell'emigrazione da quello della tutela del lavoro all'estero che va assicurata mediante un coordinamento tra Ministero degli affari esteri e Ministero del lavoro; questo è lo spirito del proprio

emendamento che può essere ulteriormente chiarito.

Il senatore Paolo GIARETTA (PPI) fa presente le difficoltà di un cittadino all'estero che deve fare riferimento ad una pluralità di amministrazioni.

Il senatore Giuseppe MAGGIORE (FI) reputa opportuno mantenere la competenza della tutela del lavoratore all'estero in capo al Ministero degli affari esteri con l'eventuale coordinamento con il Ministero del lavoro.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente e relatore*, raccogliendo le indicazioni del senatore Duva, formula il seguente nuovo punto della proposta di parere:

In relazione alla materia dell'emigrazione e della tutela dei lavoratori emigrati all'estero attribuita dall'articolo 41 comma 4 del presente schema di decreto al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali deve chiarirsi che la materia dell'emigrazione in senso proprio resta nella competenza del Ministero degli affari esteri mentre, per quanto concerne la tutela dei lavoratori emigrati all'estero, vanno realizzate le opportune forme di collaborazione tra il Ministero degli affari esteri e l'istituendo Ministero del lavoro, di cui si riconosce la competenza sotto questo profilo.

La Commissione approva.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, dichiara pertanto assorbito dal nuovo punto l'emendamento Duva 14-ter.1.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO (DS-U) e il senatore Paolo GIARETTA (PPI) ritirano rispettivamente i propri emendamenti 14-ter.2 e 14-ter.3.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, propone di accantonare gli emendamenti Pinggera 15.1,

Garra 15.2, Maggiore 15.3, Magnalbò 15.4, Palma 15.5, Magnalbò 15.6, Magnalbò 15.7, Maggiore 15-bis.1, Caveri 15 bis.2, Caveri 15-bis.3.

La Commissione consente.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente e relatore*, con riferimento agli emendamenti relativi al punto 16 della proposta di parere fa presente l'inopportunità delle competenze in materia di giustizia amministrativa in capo al costituendo Ministero di giustizia.

La Commissione respinge l'emendamento Marchetti 16.1 su cui il relatore esprime parere contrario. La Commissione approva quindi l'emendamento D'Alessandro Prisco 16.4 su cui il relatore esprime parere favorevole.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, dichiara preclusi dalla precedente votazione gli emendamenti Maggiore 16.2, e Siliquini 16.3.

La Commissione respinge con distinte deliberazioni gli emendamenti Marchetti 18.1 e Marchetti 20.1 sui quali il relatore esprime parere contrario.

Il senatore Ettore ROTELLI (FI) in relazione all'emendamento Marchetti 21.1 a cui aggiunge la firma, fa notare che appare opportuno prevedere una riduzione progressiva del numero massimo dei magistrati collocati fuori dal ruolo organico della magistratura e destinati agli uffici del ministero. A tal proposito fa notare che è da considerare un elemento di anomalia e di disfunzione che la dirigenza del ministero di giustizia sia affidata ai magistrati medesimi. Tale anomalia dovrebbe essere eliminata ai fini della maggiore funzionalità del settore in questione.

Il deputato Raffaele MAROTTA (FI) sottolineando il positivo ruolo che i magistrati svolgono presso il ministero nell'interesse del buon funzionamento della

giustizia nel nostro Paese, invita a considerare che quanto previsto al punto 21) è già norma di legge.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente* e *relatore*, propone quindi di riformulare il punto 21) della proposta di parere nel seguente modo:

...si sostituisca il comma 3 dell'articolo 18 con il seguente:

3. Il numero massimo dei magistrati collocati fuori dal ruolo organico della magistratura e destinati agli uffici del Ministero previsti dal presente capo non deve superare le 50 unità.

Si invita peraltro il Governo a perseguire scelte di organizzazione amministrativa che consentano un progressivo minor impiego dell'istituto del fuori ruolo di magistrati ordinari.

La Commissione approva la riformulazione del punto 21) della proposta di parere.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, dichiara comunque decaduto per assenza del presentatore l'emendamento Marchetti 21.1.

Il senatore Gianni NIEDDU (DS-U) in relazione al proprio emendamento 24.1 fa presente che l'agenzia industria e difesa deve essere dotata di caratteristiche diverse da quelle tipiche di altre agenzie.

Il sottosegretario di Stato Franco BASANINI esprime perplessità sul fatto che le norme di organizzazione e funzionamento dell'agenzia industria e difesa nonché le modalità di trasformazione della stessa in società per azione possano essere fissate solo con decreto ministeriale. Invita a valutare l'opportunità di un regolamento oppure di un decreto legislativo correttivo anche ai fini del controllo parlamentare.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-II centro-UPD) fa presente che il Governo intende dismettere la produzione diretta

di armi per acquistarle sul mercato. Il punto 24) della proposta di parere non sembra favorire tale processo di privatizzazione.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente* e *relatore*, propone di riformulare, alla luce dell'emendamento Nieddu 24.1, il punto 24) della proposta di parere nel seguente modo:

all'articolo 20 si reputa opportuno prevedere la costituzione di una Agenzia Industrie Difesa destinata ad assorbire, opportunamente ristrutturati, una serie di stabilimenti industriali della Difesa al momento operanti come autonome unità produttive. Con successivo provvedimento normativo saranno stabilite le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia, nonché le modalità di trasformazione in SpA, ovvero per l'alienazione di sue unità produttive, assicurando al personale i diritti di cui al decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283.

La Commissione approva la riformulazione del punto 24) della proposta di parere.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente* dichiara assorbito l'emendamento Nieddu 24.1.

La Commissione approva con distinte deliberazioni gli emendamenti Magnalbò 24-bis.1 e Magnalbò 24-bis.2 sui quali il relatore esprime parere favorevole.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente* e *relatore*, propone di riformulare l'emendamento Magnalbò 24-bis.3 nel senso di prevedere all'articolo 21, comma 3, dopo le parole «enti locali» le parole «territoriali e funzionali».

Concorde il presentatore, la Commissione approva l'emendamento Magnalbò 24-bis.3 nel testo riformulato dal relatore.

Il senatore GIARETTA (PPI) ritira il proprio emendamento 25.1.

La Commissione approva l'emendamento Gubert 25.2 su cui il relatore esprime parere favorevole. Respinge l'emendamento Marchetti 26.1 su cui il relatore esprime parere contrario. Approva poi l'emendamento Bracco 26.2 su cui il relatore esprime parere favorevole.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, dichiara assorbiti dalla votazione sull'emendamento 26.2 gli emendamenti Mazzocchin 26.3 e Mazzocchin 26.4.

La Commissione approva l'emendamento Magnalbò 26.5 su cui il relatore esprime parere favorevole.

Respinge quindi l'emendamento Maggiore 26.6 su cui il relatore esprime parere contrario.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, dichiara pertanto preclusa dalla votazione sull'emendamento Maggiore 26.6 l'emendamento precedentemente accantonato Maggiore 3.4, nonché gli emendamenti Maggiore 25-*bis*.1 e Maggiore 25-*bis*.2.

Il senatore Luciano MAGNALBO' (AN) ritira il suo emendamento 26.7.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente e relatore*, propone di riformulare l'emendamento Magnalbò 25-*bis*.3 nel senso di prevedere all'articolo 25 comma 3 dopo le parole «enti locali» le parole «territoriali e funzionali».

Concorde il presentatore, la Commissione approva l'emendamento Magnalbò 25-*bis*.3 nel testo riformulato dal relatore.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-Il centro-UPD) con riferimento all'emendamento 26-*bis*.1, di cui è firmatario, propone di trasferire le competenze relative al commercio con l'estero al ministero degli affari esteri visto che il settore del commercio con l'estero, che solo in parte attiene alla promozione delle imprese, è

riconducibile alle attribuzioni del ministero degli affari esteri.

Il sottosegretario di Stato Franco BASSANINI fa presente che in altri paesi è raramente prevista la figura di un ministero del commercio con l'estero. Ritiene prevalente l'aspetto del commercio con l'estero relativo alle attività produttive.

La Commissione respinge l'emendamento Gubert 26-*bis*.1 su cui il relatore esprime parere contrario.

Il deputato Paola MANZINI (DS-U) in relazione all'emendamento Nieddu 26-*bis*.2 fa presente che a seguito del trasferimento di funzioni disposto dal decreto legislativo 112/1998 le competenze dello Stato in materia di turismo sono solo competenze di coordinamento, promozione dell'immagine italiana all'estero. Tali competenze vengono inoltre esercitate attraverso l'ENIT e sulla base di quanto deciso anche in conferenza Stato Regioni considerando che nel provvedimento del Governo vengono in rilievo strutture complesse quali i dipartimenti e le aree funzionali, reputa inopportuno sul piano organizzativo un dipartimento per il turismo che vanterebbe poche unità.

Il senatore Gianni NIEDDU (DS-U) fa presente che in capo allo Stato sono riconosciute anche funzioni di vigilanza sugli enti pubblici di turismo. Reputa opportuno individuare a livello centrale una sede unitaria che coordini il settore del turismo vista la posizione strategica del settore in questione.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente e relatore*, fa notare che il secondo periodo dell'emendamento Nieddu 26-*bis*.2 appare sufficientemente elastica.

Il deputato Paola MANZINI (DS-U) ricorda che la proposta di legge in materia di turismo attribuisce nella materia in questione un ruolo specifico alla conferenza stato regioni.

Il sottosegretario di Stato Franco BAS-SANINI fa notare che la proposta di parere mette in evidenza l'opportunità di un ministero delle attività produttive articolato in modo tale da evitare un rapporto automatico tra aree funzionali e dipartimenti.

L'emendamento Nieddu 26.2 potrebbe in effetti essere compatibile con il punto 27 della proposta di parere: la funzione governativa in materia turistica si esprime infatti prevalentemente in una attività di collegamento tra i diversi settori interessati dal profilo turistico.

Il senatore Ettore ROTELLI (FI) concorda con quanto sostenuto dall'onorevole Manzini. Le politiche pubbliche in materia di turismo sono infatti esercitate dalle regioni. Lo Stato esercita una funzione di vigilanza sugli enti pubblici del settore. Le restanti attività di coordinamento vengono decise in sede di conferenza stato regioni.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente e relatore*, propone di assorbire l'emendamento 26-*bis*.2 nel senso di aggiungere al punto 27) della proposta di parere la seguente osservazione:

in proposito si segnala l'esigenza di sottolineare la funzione di vigilanza sugli enti operanti nel settore del turismo, spettanti all'autonoma direzione già indicata che costituisca la sede propria per una integrata visione dei problemi amministrativi del settore.

La Commissione approva l'integrazione del punto 27) della proposta di parere.

Il deputato CERULLI IRELLI, *presidente*, dichiara assorbito dalla integrazione del punto 27) l'emendamento Nieddu 26-*bis*.2 nonché l'emendamento Frattini 27.1.

Il senatore Paolo GIARETTA (PPI) ritira il proprio emendamento 27.2.

La Commissione respinge l'emendamento Maggiore 27-*bis*.1 su cui il relatore esprime parere contrario; approva quindi l'emendamento Caveri 27-*bis*.2 su cui il relatore esprime parere favorevole.

Il senatore Luciano MAGNALBO' (AN) ritira il proprio emendamento 28.1.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente e relatore*, in relazione al punto 29) della proposta di parere, fa presente che in tale punto si propone l'istituzione di un ministero autonomo delle politiche agricole evidenziando e portando all'attenzione della Commissione una possibile connessione tra le politiche agricole e la politica ambientale con particolare riguardo alla materia delle foreste e delle acque, per quanto di competenza statale.

Il senatore Romualdo COVIELLO (PPI) fa notare l'inopportunità del riferimento contenuto al punto 29) della proposta di parere alla difesa del suolo e alla tutela delle acque.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO (DS-U) fa presente che la proposta di un Ministero autonomo per l'agricoltura nasce dall'esigenza di tutelare anche le istanze del mondo produttivo pur nel rispetto dell'impianto complessivo del provvedimento del Governo. Pur riconoscendo che le competenze in materia di agricoltura sono in gran parte affidate alle regioni mentre restano statali solo le competenze di indirizzo e coordinamento, fa presente l'importanza del ruolo del rappresentante del Governo in materia di agricoltura in sede europea. Inoltre occorre attentamente valutare le connessioni del settore agricolo con il settore dell'ambiente. Sulla base di tali premesse dichiara di aver presentato l'emendamento 29.1 che rappresenta una soluzione-ponte verso una possibile soluzione diversa. Non si dichiara tuttavia contraria ad un Ministero dell'agricoltura autonomo.

Sottolinea come questo punto della proposta sia di particolare rilievo e che in

relazione ad esso sussistono posizioni differenziate che possono portare a diverse, alternative soluzioni. Invita i colleghi ad una attenta valutazione del problema.

Il senatore Paolo GIARETTA (PPI) richiamando quanto detto in sede di discussione generale dal senatore Coviello sull'opportunità di una struttura ministeriale autonoma per l'agricoltura fa presente le competenze delle regioni in materia nonché il ruolo degli interventi dell'Unione europea. Concorda con la proposta di riformulazione del punto 29) formulata dal relatore e richiama l'ultima parte dell'emendamento Coviello 29.4 che evidenzia l'esigenza di considerare anche la fase transitoria al fine di consentire l'immediata riorganizzazione del ministero.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-Centro UPD) concorda con la proposta di riformulazione del punto 29) indicata dal relatore.

Il senatore Ettore ROTELLI (FI) fa presente che da tempo il Ministero delle politiche agricole rappresenta il ministero simbolo della contrapposizione tra centralismo e autonomia. Nella proposta di parere non sembra essere stato accolto il principio emerso in sede di discussione generale secondo cui nelle materie regionali non devono esserci ministeri. Ricordando che il Ministero per le politiche agricole è stato per ben due volte oggetto di referendum abrogativo fa presente che quel ministero a tutt'oggi oppone le maggiori resistenze al trasferimento di funzioni e risorse dallo Stato alle regioni.

Il senatore Giuseppe MAGGIORE (FI) si dichiara favorevole alla previsione di una struttura ministeriale autonoma per l'agricoltura.

Il sottosegretario di Stato Franco BASSANINI fa presente che il Governo con il testo in esame ha inteso dare attuazione al principio secondo cui nelle materie di competenza regionale non è opportuna

una struttura ministeriale, essendo lo Stato chiamato in tali materie a definire la legislazione di cornice nonché la posizione italiana in sede europea. L'esperienza del processo regionalista dimostra che una struttura ministeriale difficilmente contiene il suo ruolo nell'ambito della competenza di indirizzo o di rappresentanza in sede europea.

Sulla base di tali premesse è stato previsto un Ministero delle attività produttive che inglobasse anche il settore dell'agricoltura. La scelta presenta aspetti di criticità sotto due ordini di profili: in primo luogo nel settore dell'agricoltura si ravvisa una normazione molto forte a livello europeo. Questo dato propone l'esigenza di un ministro *ad hoc* per lo svolgimento delle attività in sede comunitaria. In secondo luogo, osserva che le politiche agricole pur essendo per un verso politiche produttive, rilevano anche in relazione all'equilibrio ambientale. Ritiene importante per il Governo capire se la proposta di istituzione di un ministero per l'agricoltura rappresenti una eccezione al criterio generale secondo cui nelle materie di competenza regionale non è opportuno un ministero, oppure un dissenso della Commissione rispetto al criterio del nesso necessario tra struttura del Governo e impostazione autonomistica. Un eventuale dissenso della Commissione al criterio generale della inopportunità del ministero nelle materie di competenza regionale potrebbe infatti vanificare il rapporto tra la riforma del Capo I e la riforma del Capo II.

Il senatore Armin PINGGERA (misto) dichiara di condividere il criterio seguito dal Governo nella stesura del provvedimento in esame. Riconosce comunque la rilevanza del ministro per l'agricoltura in sede di trattative europee. Pertanto si dichiara favorevole ad un Ministero dell'agricoltura con struttura snella previo trasferimento delle relative funzioni alle regioni. Una visione prevalentemente industriale dell'agricoltura potrebbe inoltre portare ad una mancata tutela dei prodotti tipici.

Il deputato Raffaele MAROTTA (FI) fa presente l'opportunità di una rappresentanza di rango ministeriale a livello europeo nella materia dell'agricoltura. Si dichiara favorevole alla proposta del relatore.

Il senatore Giuseppe MAGGIORE (FI) rileva che il nuovo ministero delle politiche agricole nasce dall'esigenza di garantire la presenza in sede europea.

Il senatore Luciano MAGNALBO' (AN) si dichiara favorevole al riconoscimento di un'autonoma struttura ministeriale dell'agricoltura. Fa presente l'esigenza di evidenziare la connessione tra le politiche agricole, alimentari e ambientali.

Il senatore Gianni NIEDDU (DS-U) ricorda che già in sede di discussione generale aveva sottolineato alcuni aspetti di criticità relativi alla scelta di un Ministero delle attività produttive che accorpasse anche l'attuale Ministero dell'agricoltura. Fa presente che in tale settore è necessaria una mediazione tra le regioni su questioni rilevanti a livello europeo. Sarebbe sbagliato consentire alle regioni di raccordarsi individualmente in sede comunitaria. Si dichiara pertanto favorevole alla proposta di riformulazione del punto 29) indicata dal Presidente in qualità di relatore. Diversamente reputa opportuno collocare il settore dell'agricoltura all'interno del Ministero dell'ambiente piuttosto che all'interno del Ministero delle attività produttive essendo forte la connessione tra le politiche agricole e le politiche ambientali. A tal proposito richiama la questione delle foreste.

Il senatore Romualdo COVIELLO (PPI) ribadendo il giudizio positivo sull'impianto complessivo del testo del Governo fa comunque presente l'eccesso di semplificazione che non tiene conto della realtà economico-produttiva del Paese. Consapevole della necessità di un raccordo delle regioni in materia di agricoltura, si dichiara favorevole al riconoscimento di una struttura ministeriale in tale settore che

avrebbe l'effetto di rafforzare e non indebolire le autonomie regionali. A tal proposito richiama il modello tedesco secondo cui in un ordinamento federale figura anche una struttura ministeriale forte nel settore dell'agricoltura. Per quanto concerne le competenze del nuovo ministero richiama le lettere *d*) ed *e*) dell'articolo 26. Reputa opportuno riconoscere al ministero in questione anche le competenze in materia di foreste che occorre ricollocare all'interno del Ministero dell'agricoltura vista la connessione esistente tra agricoltura e territorio. Propone pertanto di eliminare dalla riformulazione del punto 29) proposta dal relatore il riferimento al comparto del settore produttivo nonché alla difesa del suolo e alla tutela delle acque e di considerare attentamente anche la fase transitoria.

Il deputato Nuccio CARRARA (FI) fa presente che la posizione del gruppo di alleanza nazionale è rappresentata dall'emendamento Frattini 29.2. Condivide le argomentazioni a favore di un recupero del Ministero delle politiche agricole in virtù dell'esigenza di un interlocutore forte a livello europeo, fatto salvo il trasferimento delle funzioni in materia alle autonomie locali come previsto all'articolo 1, comma 2 del provvedimento.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente* e *relatore*, propone di riformulare il punto 29) della proposta di parere nel seguente modo:

si segnala l'esigenza di connotare separatamente, con l'istituzione di specifico ed autonomo ministero, il settore dell'agricoltura, sia per le sue peculiari caratteristiche funzionali sia per la particolare rilevanza che tale settore ha nella formulazione delle politiche comuni europee. Nella definizione delle attribuzioni di questo Ministero che debbono in ogni caso ricondursi al contenuto delle lettere *d*) ed *e*) del comma 1 dell'articolo 26, fatto salvo il settore agroindustriale da conservare in capo al Ministero delle attività produttive, occorre tener presente le for-

tissime connessioni esistenti fra le politiche agricole e la politica forestale nella parte di competenza statale.

La Commissione approva.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, dichiara pertanto assorbiti dalla riformulazione gli emendamenti D'Alessandro Prisco 29.1, Frattini 29.2, Mazzocchin 29.3, Coviello 29.4 e Magnalbò 29.6.

Il senatore Luciano MAGNALBO' (AN) ritira il proprio emendamento 29.5.

Il deputato Nuccio CARRARA (AN) invitando a definire la denominazione del nuovo ministero dell'agricoltura, fa presente l'opportunità di una denominazione che prenda in considerazione anche l'aspetto alimentare visto che nel settore dell'agricoltura è ricompreso anche il settore della pesca che presenta sicuramente aspetti legati all'alimentazione. Resta ferma comunque la competenza del ministero della lavoro della salute e delle politiche sociali relativamente al controllo sanitario sugli alimenti.

Il senatore Gianni NIEDDU (DS-U) fa presente l'inopportunità di una denominazione del nuovo ministero che contenga il riferimento all'aspetto alimentare. A tal proposito fa notare che anche nel settore industriale viene in rilievo l'alimentazione. Propone pertanto una denominazione del ministero che faccia riferimento esclusivamente alle politiche agricole e forestali.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente e relatore*, propone la denominazione «Ministero delle politiche agricole e forestali». In tal senso sarà quindi integrato l'elenco di cui all'articolo 2, comma 1.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, dichiara quindi assorbito dalla precedente deliberazione l'emendamento Coviello 3.1 e Gubert 3.6 anch'esso precedentemente accantonato.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, dichiara assorbiti dalle precedenti deliberazioni gli emendamenti Gubert 32.1 e Gubert 32.2; inoltre dichiara decaduto l'emendamento Caveri 32.3.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente e relatore*, in merito a quest'ultimo emendamento ricorda che è in fase di emanazione da parte del Governo il decreto legislativo sul trasferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti amministrativi nel settore agricolo.

La Commissione approva l'emendamento Magnalbò 33.1.

Il senatore Giuseppe MAGGIORE (F.I.) interviene in riferimento al proprio emendamento 35.1 suggerendo che i servizi tecnici siano attribuiti all'Agenzia per la protezione civile.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente e relatore*, sottolinea che il Governo ha proposto la collocazione dei suddetti servizi salvo quelli sismici presso l'Agenzia per l'ambiente.

Il sottosegretario di Stato Franco BASSANINI fa notare che la riforma ha istituito il nuovo ministero del territorio e dell'ambiente le cui competenze riguardano la tutela del territorio, del suolo, la prevenzione di rischi idrogeologici. Si è posta la distinzione tra l'attività di protezione civile e l'attività di prevenzione rischi; il Governo propone pertanto di far confluire tutti i servizi tecnici in una struttura operativa che svolga appunto funzioni di identificazione di rischi e di progettazione di attività di prevenzione, ad eccezione del servizio sismico che risulta connesso alle attività di protezione civile.

Il senatore Gianni NIEDDU (DS-U) fa presente che il Registro italiano dighe a differenza di tutti gli altri servizi tecnici, svolge compiti di politica attiva; affidare tale servizio all'Agenzia per l'ambiente

implicherebbe il venir meno di quella necessaria dialettica tra due diverse sensibilità presenti in tale materia. Propone pertanto di ricondurre il servizio dighe nell'ambito della protezione civile.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente e relatore*, rileva l'opportunità di far rientrare il servizio dighe nell'ambito delle competenze del Ministero delle infrastrutture.

Il senatore Antonio DUVA (DS-U) condivide la proposta del presidente evidenziando che tra le attribuzioni nel suddetto ministero l'articolo 37 del decreto ricomprende anche le attività inerenti alle « infrastrutture idrauliche ».

Il sottosegretario di Stato Franco BASSANINI ricorda la presenza dell'Agenzia dei trasporti delle infrastrutture nel cui ambito si potrebbe collocare il registro dighe.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-I Centro-UPD) considera opportuno mantenere il servizio dighe nell'ambito dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente privilegiando in tal modo il profilo ecologico e della sicurezza.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente e relatore*, propone sulla base delle opinioni emerse nel dibattito di attribuire il registro dighe all'Agenzia per le infrastrutture; tutti gli altri servizi tecnici rimangono invece in capo all'Agenzia per la protezione dell'ambiente.

Sulla base della nuova formulazione adottata la Commissione respinge gli emendamenti Maggiore 35.1 e Magnalbò 35.2; risulta assorbito l'emendamento Magnalbò 35.3. Sono ritirati dai presentatori gli emendamenti Magnalbò 35-bis.1 e Magnalbò 35-bis.2. Risultano assorbiti dalla riformulazione del testo del parere gli emendamenti Maggiore 36.1, Maggiore 36.2, Maggiore 36.4, Nieddu 36.6, Ma-

gnalbò 36.7, Nieddu 36.8, Magnalbò 36-bis.1, nonché l'emendamento soppressivo D'Alessandro Prisco 36.5.

La Commissione respinge l'emendamento Maggiore 36.3.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, dichiara superati gli emendamenti Maggiore 37-bis.1, Maggiore 37-bis.2, Magnalbò 37-bis.3.

In merito al punto 42 della proposta di parere interviene il sottosegretario di Stato Franco BASSANINI sottolineando che la suddetta proposta di parere comporta che all'Agenzia dei trasporti terrestri e delle infrastrutture, avente articolazione nazionale e regionale, siano attribuite anche le funzioni amministrative degli uffici della motorizzazione civile.

La Commissione approva l'emendamento Tapparo 38.1; dichiara assorbito l'emendamento Manzini 38.2.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente e relatore*, propone una riformulazione del parere nel senso di attribuire agli uffici territoriali del Governo le funzioni esercitate in ambito provinciale dagli uffici della motorizzazione civile.

La Commissione approva l'emendamento Vedovato 42.1, Giaretta 42.3. Vengono ritirati dal presentatore gli emendamenti Maggiore 42.4, Maggiore 42.5, Maggiore 42.6, Maggiore 42.7, Maggiore 42.8, Maggiore 42.9, Maggiore 42.10, Maggiore 42.11, Maggiore 42.12, Maggiore 42.13, Maggiore 42.14.

La Commissione respinge, con distinte deliberazioni, gli emendamenti Garra 42.15 e Caveri 42.16.

La Commissione approva gli emendamenti Palma 42.17 e Vedovato 42.18. Risultano superati gli emendamenti Magnalbò 42-bis.1 Magnalbò 42-bis.2 Maggiore 42-bis.4 e Maggiore 42-bis.5.

È ritirato dal presentatore l'emendamento Maggiore 42-bis.3.

Sono ritirati dai presentatori gli emendamenti Tapparo 43.01, Pinggera 43.04, Lubrano Di Ricco 43.05 e 43.06, Magnalbò 43.07, Pinggera 43.10.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, propone di accantonare gli emendamenti Gubert 43.02, Garra 43.03 e Massa 43.08 relativi alla istituzione di un autonomo ministero per la salute. La Commissione consente.

La Commissione respinge l'emendamento Carrara 43.09

La Commissione approva gli emendamenti Manzini 43.1 e Tapparo 43.8.

La Commissione respinge gli emendamenti Garra 43.2 e Magnalbò 43.6.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, dichiara decaduti gli emendamenti Massa 43.4 e Massa 43.5. Il senatore Giancarlo TAPPARO ritira il suo emendamento 43.7.

La Commissione approva l'emendamento Tapparo 43.8

La Commissione respinge con distinte deliberazioni gli emendamenti Massa 43-bis.1, Massa 43-bis.2 e Massa 43-bis.3.

La Commissione approva l'emendamento Manzini 44.1; dichiara assorbito in virtù di tale votazione l'emendamento Tapparo 44.2.

La Commissione approva l'emendamento Manzini 44-bis.1.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente e relatore*, in merito all'emendamento Manzini 45.1 evidenzia che nel punto 45) del parere si è rimessa al Governo la valutazione dell'opportunità di ricondurre le politiche del personale pubblico al Ministero del lavoro; desidera conoscere l'avviso della Commissione se la politica del pubblico impiego possa essere utilmente dislocata presso il suddetto ministero.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO (DS-U) rileva l'esigenza di chiarire che l'ambito della contrattazione con-

cernente il pubblico impiego non può essere ricondotta al compito tradizionale di negoziazione fra le parti svolta dal Ministero del lavoro.

Il sottosegretario di Stato Franco BAS-SANINI chiarisce che attraverso il processo di privatizzazione del pubblico impiego la competenza in materia di disciplina e di statuto dei lavoratori sia del settore privato che di quello pubblico risulta, per gli aspetti comuni, di competenza del Ministero del lavoro. Precisa tuttavia che diverso è il caso della disciplina dei rapporti contrattuali dei dipendenti della pubblica amministrazione per i quali il ruolo di agente contrattuale è assunto dall'ARAN. Aggiunge tuttavia che in rappresentanza del datore di lavoro pubblico agisce la Presidenza del Consiglio, attualmente attraverso il ministro per la funzione pubblica. Affidare pertanto la suddetta competenza al Ministero del lavoro significherebbe alterare il ruolo imparziale in tale ambito del suddetto ministero.

La Commissione approva l'emendamento Manzini 45.1.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente e relatore*, con riferimento agli emendamenti relativi al punto 45-bis, fa presente che si tratta di proposte che intendono istituire un autonomo ministero per la salute.

Il deputato Paolo PALMA (Pop.Dem.-Ulivo) fa presente che la proposta di un ministero autonomo per la salute non è da ritenere in contrasto con l'impianto complessivo del Governo. Il Ministero attuale del lavoro, della salute e delle politiche sociali è in contrasto con il principio di accorpate ministeri per aree omogenee. Reputa opportuna una struttura autonoma centrale per la salute. Inoltre potrebbero razionalmente essere attribuite le competenze in materia di lavoro al ministero delle attività produttive.

In subordine ha avanzato la proposta di un ministero per la salute con competenze in materia socio-sanitaria, con conseguente ridefinizione delle aree funzionali del ministero del lavoro. Infine è portata al vaglio della Commissione anche l'ipotesi di un ministero della salute con competenze ad elevata ed esclusiva integrazione socio-sanitaria.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-Il Centro-UPD) considera un elemento positivo scindere le responsabilità politiche dei singoli apparati ministeriali. Fa notare che le politiche del lavoro non devono essere ridotte alla erogazione di sussidi di disoccupazione bensì devono tendere allo sviluppo del mercato e della imprenditoria anche giovanile. Le politiche sociali meritano quindi un proprio distinto ministero ovvero come ipotesi subordinata un'area funzionale all'interno del ministero per le attività produttive. La politica sanitaria richiede pertanto una autonoma organizzazione ministeriale pena il prevalere delle politiche sociali dal punto di vista sanitario o di aspetti di assistenza sociale.

Ribadisce che le politiche sociali debbono essere sottratte alle politiche di sussidiarietà. Fa presente che tra le politiche sociali occorre evidenziare anche la politica della casa che per gli aspetti di competenza statale non si può configurare limitata al profilo che concerne il ministero delle infrastrutture del territorio.

Il senatore Sergio VEDOVATO (DS-U) fa presente che le funzioni concernenti la politica sulla casa sono state trasferite alle regioni.

Il deputato Nuccio CARRARA (AN), parlando a titolo personale, fa presente l'importanza del problema della salute e sottolinea come non possa parlarsi di appesantimento burocratico quando si è in presenza di un caso che non risponde al principio di accorpamento per aree omogenee. Reputa al contrario ravvisabile tale difetto nella previsione di numerose agenzie, spesso non necessarie.

Il senatore Luciano MAGNALBO' (AN) a nome del gruppo di alleanza nazionale si dichiara favorevole al mantenimento del ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali così come proposto dal Governo. Considerando che a seguito del processo di decentramento a livello centrale esistono solo funzioni di coordinamento in materia sanitaria, propone tuttavia di riunire le aree funzionali di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 42 all'interno di un unico dipartimento che svolga le suddette funzioni di coordinamento. Conferma l'adesione sul punto alla proposta governativa.

La Commissione respinge, con distinte deliberazioni, gli emendamenti Palma 45-*bis*.1, Palma 45-*bis*.2 e Palma 45-*bis*.3. La Commissione approva inoltre l'emendamento precedentemente accantonato Gubert 43.02 nella parte relativa alle politiche della casa.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, alla luce dell'emendamento appena approvato comunica che verrà inserito nella proposta di parere un ulteriore punto dal seguente tenore:

si segnala l'opportunità di enucleare, nell'ambito delle attribuzioni del ministero, la politica della casa intesa nel suo peculiare carattere di politica sociale. Tale competenza va coordinata con quelle afferenti agli aspetti infrastrutturali già attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall'articolo 37.

La Commissione approva gli emendamenti Garra 43.03 e Massa 43.08, nonché gli emendamenti Manzini 45-*bis*.4, Manzini 45-*bis*.5, Bracco 46.1, e D'Alessandro Prisco 46-*bis*.1.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, relativamente al punto 47 ritiene di proporre una riformulazione:

Valuti il Governo l'opportunità di prevedere tra le funzioni del Ministero dei

beni e delle attività culturali anche quella di concorrere alla diffusione della cultura italiana all'estero.

Il deputato Fabrizio BRACCO (DS-U) registra con rammarico diffuse resistenze circa l'ipotesi di trasferire il settore inerente alle attività degli istituti di cultura all'estero al Ministero dei beni e delle attività culturali. Ritiene questa sia la sede più idonea per elaborare programmi e politiche di presenza della cultura italiana nei Paesi esteri. Resta inteso che non è sua intenzione sottrarre gli istituti in quanto organizzazioni alle competenze che pur possono sussistere sotto questo profilo in capo al Ministero degli esteri.

Il senatore Antonio DUVA (DS-U) interviene rilevando che potrebbe ipotizzarsi una possibilità di competenze concorrenti tra i due ministeri e quindi ricercare una formulazione che punti alla loro collaborazione nel settore.

Dopo l'intervento del senatore GUBERT (Misto-II Centro-UPD) che ritiene non agevole distinguere struttura da attività sotto il profilo del ministero competente e l'intervento della senatrice D'ALESSANDRO PRISCO che ritiene sempre assai problematica la previsione di competenze concorrenti la senatrice BUCCIARELLI chiede che l'emendamento Bracco 47.1 sia messo in votazione.

La Commissione approva l'emendamento 47.1.

Il senatore Giancarlo TAPPARO (DS-U) ritira l'emendamento a sua firma 47-bis.1.

La Commissione approva con distinte deliberazioni gli emendamenti Magnalbò 53.1 e Frattini 56.1.

Il senatore Luciano MAGNALBO' (A.N.) ritira il suo emendamento 57-bis.1.

La Commissione respinge l'emendamento Caveri 57-bis.2. Dichiara assorbiti

dall'accoglimento di precedenti emendamenti gli emendamenti Frattini 57-bis.3 e Maggiore 57-bis.4.

Approva quindi gli emendamenti Maggiore 57-bis.5, Maggiore 57-bis.6, Cennamo 58-bis.1, Bracco 58-bis.2, Bracco 58-bis.3, Bracco 58-bis.4, Giaretta 58-bis.5, Magnalbò 58-bis.8.

Risultano ritirati, dai presentatori, gli emendamenti Maggiore 57-bis.7, Maggiore 57-bis.8, Magnalbò 58-bis.6 e Magnalbò 58-bis.7.

In merito all'emendamento Manzini 59.0 il Presidente rileva che anche in altri emendamenti è stata proposta la questione della vigilanza sull'Agenzia per la protezione civile da parte della Presidenza del Consiglio in luogo del Ministero dell'interno. Evidenzia inoltre questione della definizione del rapporto che deve sussistere tra l'agenzia suddetta e il Corpo dei vigili del fuoco, questione esplicitamente affrontata nella proposta di parere.

Il deputato Raffaele MAROTTA (F.I.) rileva che la vigilanza sull'Agenzia per la protezione civile debba essere attribuita alla Presidenza del Consiglio in virtù dell'attività di tipo plurisettoriale svolta dalla stessa agenzia.

Il senatore Romualdo COVIELLO (PPI) si dichiara favorevole al testo del parere del relatore.

Il deputato Paola MANZINI (DS-U) ritira il proprio emendamento 59.0.

Il deputato Nuccio CARRARA (A.N.) giudica negativamente la previsione di una dipendenza organica del Corpo dei vigili del fuoco dall'Agenzia per la protezione civile sulla base del fatto che i vigili del fuoco sono tenuti a svolgere anche compiti di polizia. Ricorda l'approvazione al Senato di un ordine del giorno nelle cui premesse viene affermato lo svolgimento di attività di tutela della sicurezza da parte del Corpo dei vigili del fuoco.

Il deputato Paolo PALMA (Pop. Dem.-Ulivo) non condivide l'ipotesi di ricon-

durre la vigilanza sull'Agenzia per la protezione civile in capo alla Presidenza del Consiglio; rileva che, se la suddetta Agenzia è una struttura deputata a svolgere funzioni di protezione civile, l'autorità nazionale vigilante non può che essere il Ministro dell'interno. Sottolinea inoltre l'esigenza di chiarire quale debba essere il ruolo dell'Amministrazione dello Stato, anche in riferimento alle funzioni attribuite alle regioni e agli enti locali.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-Il Centro-UPD) suggerisce la possibilità di configurare una organizzazione a carattere regionale del Corpo dei vigili del fuoco esprimendo dissenso sulla dipendenza organica del Corpo dei vigili del fuoco da una Agenzia.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO (DS-U) rileva che l'utilizzazione dei vigili del fuoco in materia di pubblica sicurezza, indipendentemente dalle situazioni di calamità, è assolutamente marginale. Richiede inoltre l'adozione nel parere di una espressione più impegnativa proponendo di utilizzare il termine « necessità » al posto di « opportunità », per quanto concerne la dipendenza organica dei vigili dall'Agenzia.

Il senatore Gianni NIEDDU (DS-U) rilevato che la protezione civile comprende competenze riconducibili a diversi apparati dello Stato insiste per il riferimento con la Presidenza del Consiglio.

Il deputato Nuccio CARRARA (A.N.) replica che qualora si stabilisse una dipendenza organica da parte dell'Agenzia predetta nei confronti dei vigili del fuoco si determinerebbe il risultato di precluderne il carattere di Corpo di polizia in quanto rimarrebbero sottratti dal coordinamento esercitato dal Ministro dell'Interno su tutte le forze di polizia.

Il senatore Paolo GIARETTA (PPI) si dichiara favorevole alla ipotesi di prevedere per il Corpo dei vigili del fuoco una dipendenza organica da una struttura

specializzata nel campo della protezione civile quale è rappresentata dalla predetta Agenzia.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO (DS-U) propone che la Commissione deliberi sulla espressione « necessità ».

Il deputato Paola MANZINI (DS-U) suggerisce di adottare l'espressione già contenuta nel punto del parere relativo al Ministero dell'agricoltura, dove si dice: « segnala l'esigenza ».

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, accogliendo il suggerimento dell'onorevole Manzini pone in votazione il punto 59 del parere, conseguentemente riformulato.

La commissione approva.

Pertanto risultano respinti gli emendamenti Frattini 59.1 e 59.2, Lubrano Di Ricco 59.3, Magnalbò 59-ter.4. Sono dichiarati assorbiti gli emendamenti Pinggera 59.4, Palma 59.5, Carrara 59.6, Maggiore 59.7, Maggiore 59.8, Carrara 59.9, Carrara 59.10, Migliori 59.11, Magnalbò 59.12, Mundi 59.13, Di Bisceglie 59.14, Palma 59.15, Magnalbò 59-ter.3, Magnalbò 59-ter.5, Magnalbò 59-ter.6.

La Commissione approva gli emendamenti Pinggera 59.4 e Magnalbò 59-ter.1.

Risultano ritirati, dai presentatori, gli emendamenti Magnalbò 59-bis.1, Magnalbò 59-ter.2, Magnalbò 59-ter.7.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, propone di riformulare il punto 60 della proposta di parere alla luce dell'esito del dibattito e delle precedenti deliberazioni. Registra l'orientamento emerso in Commissione nel senso di attribuire tutti i servizi tecnici all'Agenzia per la protezione ambientale salvo il servizio sismico che fa capo all'Agenzia della protezione civile e il registro dighe che può essere ricondotto nell'ambito del Ministero del territorio e delle infrastrutture.

Il sottosegretario di Stato Franco BAS-SANINI ritiene opportuno, in riferimento all'ipotesi di inserire il registro dighe nell'ambito dell'Agenzia per le infrastrutture, che ciò avvenga previa valutazione di compatibilità con quanto disposto dal decreto legislativo 112/98 sul conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni e agli enti locali.

In seguito alla proposta di riformulazione del punto 60 della proposta di parere sono ritirati dai presentatori gli emendamenti Maggiore 60.1, Maggiore 60.2 e Maggiore 60-bis.10. Sono dichiarati assorbiti gli emendamenti Nieddu 60.3, Magnalbò 60.4, Magnalbò 60.5, Caveri 60-bis.1, Garra 60-bis.2, Magnalbò 60-bis.3, Magnalbò 60-bis.4, Garra 60-bis.5, Maggiore 60-bis.6, Maggiore 60-bis.7, Maggiore 60-bis.8, Maggiore 60-bis.9, Maggiore 60-bis.11, Maggiore 60-bis.12, Magnalbò 60-bis.13.

La Commissione respinge l'emendamento Pinggera 61.1. Risultano ritirati dai presentatori gli emendamenti Pinggera 61.2 e Bracco 61.3.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, tornando sul punto 3 della proposta di parere precedentemente accantonato invita la Commissione ad esprimersi sul principio della nuova articolazione di Governo così come configurata nella proposta di parere. Sottolinea inoltre l'opportunità di fissare un limite massimo al numero complessivo dei ministri, come così anche prevede l'emendamento Garra 3.3.

La Commissione approva la riformulazione del punto 3 che ha recepito l'emendamento Garra 3.3, che si intende assorbito.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, dichiara così concluse le votazioni sul complesso degli emendamenti presentati alla proposta di parere. Rinviando le dichiarazioni di voto ed il voto finale sul parere alla seduta di domani concede, su espressa richiesta, la

parola al senatore Gubert che ha dichiarato di non poter essere presente nella prossima seduta.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-Il Centro-UPD) intende esprimere la propria posizione contraria sull'impianto complessivo del provvedimento in esame. Fa presente che la proposta del Governo non contiene alcuna riduzione del numero dei ministeri: non si registra alcuna effettiva riduzione degli apparati amministrativi ma anzi un incremento degli stessi. Le strutture vengono declassate a dipartimenti o direzioni generali, ovvero trasformate in agenzie.

Aggiunge che non è chiara la configurazione dei ministri preposti a strutture ministeriali di settore: a tal proposito esprime perplessità sulla legittimità di tale previsione alla luce di quanto previsto dalla legge delega n. 59 del 1997. Pur apprezzando l'obiettivo del Governo di procedere ad una trasformazione ed innovazione dell'apparato amministrativo esprime contrarietà circa le modalità con le quali l'obiettivo è stato perseguito. In effetti il testo del Governo riconosce in capo ad una medesima strutture ministeriale competenze assai eterogenee non facendo prevedere alcun aumento di efficienza che non può derivare dalla semplice riunificazione di amministrazioni diverse sotto un'unica denominazione. Rilevando inoltre la mancanza di una analisi dettagliata circa il rapporto costi benefici della complessiva riforma, non ravvisa una piena coerenza con l'impostazione regionalistica, permanendo invece quella centralistica.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, propone di considerare respinti tutti gli emendamenti precedentemente accantonati.

La Commissione consente.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo concernente « Riordino del Centro di formazione studi (FORMEZ) ».

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il senatore Paolo GIARETTA (PPI), relatore, fa presente che il provvedimento in esame prevede la trasformazione della natura giuridica del FORMEZ che passa da associazione non riconosciuta ad associazione di diritto privato. Inoltre, nel provvedimento sono inserite disposizioni che rendono più stretto il collegamento istituzionale con il dipartimento della funzione pubblica anche attraverso la precisazione della missione del FORMEZ medesimo. Conclude precisando che alcune disposizioni del provvedimento tendono a favorire la partecipazione di regioni ed autonomie locali all'interno degli organi statutari mediante organismi rappresentativi.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, non essendovi richieste di intervento, dichiara chiusa la discus-

sione sulle linee generali. Comunica che la proposta di parere sarà depositata entro le ore 14 di venerdì 23 luglio. Il termine per la presentazione di emendamenti e di proposte alternative è fissato per lunedì 26 luglio ore 16.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 22.**AVVERTENZA**

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

Schema di decreto legislativo recante « Trasformazione dell'ente autonomo Esposizione Universale di Roma (EUR) in società per azioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b) e articolo 14, comma 1, lettera b) della legge 15 marzo 1997, n. 59 ».

Schema di decreto legislativo recante « Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera b), e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ».

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante « Riforma dell'organizzazione del Governo, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera a), e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ».

PROPOSTA DI PARERE DEPOSITATA DAL PRESIDENTE, ONOREVOLE VINCENZO CERULLI IRELLI, RELATORE, IN DATA 19 LUGLIO 1999

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante: « Riforma dell'organizzazione del Governo, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera a), e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59 »;

premesso che il trasferimento di molteplici strutture amministrative della Presidenza a singoli ministeri e tra ministeri o tra ministeri ed agenzie, nonché tra organizzazione centrale ed organizzazione periferica dello Stato, comporta nella gran parte dei casi il trasferimento consequenziale del relativo personale, o comunque della maggior parte di esso, appare necessario al fine di favorire questo processo, fondamentale per l'attuazione della riforma, che il Governo avvii, con un congruo anticipo, gli opportuni contatti con le organizzazioni sindacali, senza il cui convinto assenso non sarà possibile che il processo stesso abbia gli esiti positivi che auspichiamo. Nell'ambito di questi rapporti sarà opportuno individuare adeguate forme di incentivazione anche economiche, al fine di favorire i processi di trasferimento;

rilevata la necessità di garantire una complessiva coerenza tra l'organizzazione dell'amministrazione centrale dello Stato e il riparto delle funzioni tra centro e periferia come definito dalla legge n. 59 del 1997, al fine di valorizzare tutte le autonomie territoriali;

rilevata l'opportunità di eliminare qualsiasi riferimento alla vigilanza sugli

ordini professionali la cui disciplina — ferme restando le attuali competenze — è demandata ad apposito provvedimento legislativo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

formulando i seguenti indirizzi:

Per quanto riguarda il provvedimento nel suo complesso.

1. Si rileva l'opportunità che nel provvedimento siano inserite norme di coordinamento con la normativa vigente e disposizioni abrogative delle norme espressamente incompatibili con la nuova disciplina.

2. Si rileva che, in via generale, la mancanza di indicazioni circa eventuali oneri finanziari connessi all'attuazione della riforma fa presumere l'assenza di effetti finanziari negativi; in caso contrario il Governo dovrebbe prevedere una adeguata copertura finanziaria degli oneri.

Per quanto riguarda l'organizzazione dei ministeri (articoli 1-7).

3. Il nuovo quadro organizzativo degli apparati di Governo, delineato dal decreto, attraverso i consistenti accorpamenti di strutture ministeriali, pone l'esigenza che le responsabilità di singole politiche di settore possano essere affidate

a ministri anche secondo moduli distinti rispetto alle articolazioni dei ministeri.

D'altra parte, il forte processo di delegificazione in atto nella materia dell'organizzazione, che investe finanche la distribuzione delle competenze all'interno dei singoli ministeri, induce a rendere più elastica la struttura del Governo, superando la rigida articolazione attuale, che vede la titolarità di ciascun ministero e delle relative politiche in capo ad un ministro.

Questa rigida articolazione della struttura del Governo, peraltro già notevolmente modificata dall'istituto dei ministri senza portafoglio operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (articolo 9, legge n. 400 del 1988), è posta, come è noto, da norme legislative ordinarie, e perciò modificabili in questa sede, sulla base dei principi di razionalizzazione e semplificazione organizzativa contenute nella legge delega n. 59 del 1997.

Appare perciò opportuno introdurre nel testo una norma che consenta un'articolazione delle responsabilità di direzione politica e di coordinamento affidate ai singoli ministri all'atto della formazione del Governo, distinta dall'articolazione organizzativa dei ministeri.

A ciascun ministro potrà essere affidata la direzione politica di un intero ministero ovvero di singole strutture ministeriali, similmente allo schema utilizzato nell'ambito della Presidenza del Consiglio.

La responsabilità politica di ciascun ministro nei confronti del Parlamento ai sensi dell'articolo 95 della Costituzione sarà circoscritta all'ambito delle attribuzioni che gli sono conferite (« gli atti del proprio dicastero »).

Si propone pertanto di inserire nel testo il seguente articolo 2-*bis* (Ministri):

« 1. La direzione politica di ciascun Ministero ovvero di singole strutture organizzative in esso incardinate è affidata alla responsabilità di un Ministro.

2. All'atto della costituzione del Governo, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sono stabilite le

responsabilità di direzione politica e di coordinamento attribuite ai singoli ministri, restando determinati dalla legge il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri ».

4. Si preveda all'articolo 2 che ciascun Ministero eserciti le proprie attribuzioni, ivi comprese quelle relative alle funzioni di indirizzo e coordinamento, avvalendosi dei propri sistemi informativi automatizzati, assicurandone l'interconnessione e la cooperazione nel proprio ambito e per il tramite della Rete unitaria delle Pubbliche amministrazioni (RUPA) con i sistemi informativi automatizzati delle altre Amministrazioni, centrali e locali.

5. Si ritiene che nel sistema di delegificazione introdotto dal decreto non possa più configurarsi come vizio d'incompetenza la violazione di norme circa la ripartizione di competenza tra strutture appartenenti allo stesso dicastero rilevando il vizio in questione solo in relazione agli ambiti di competenza dei diversi ministeri o agenzie. Di conseguenza all'articolo 2, dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma 2-*bis*:

« 2-*bis*. Atti o provvedimenti amministrativi emanati da un ministero o da una agenzia in materia di competenza di altro ministero o agenzia sono annullabili per vizio di incompetenza ai sensi e per effetto dell'articolo 26 del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 e successive modificazioni ed integrazioni ».

All'articolo 4, comma 1, dopo le parole: « dei rispettivi compiti » aggiungere le seguenti: « nonché la competenza circa l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi »; inoltre dopo le parole: « 15 marzo 1997, n. 59 » aggiungere le seguenti: « La violazione di dette norme sulla rispettiva competenza di uffici e organi nell'ambito del medesimo ministero o nella medesima agenzia non incide sulla validità degli atti adottati ».

6. All'articolo 4, comma 1, si osserva che il richiamo ai decreti ministeriali non appare coerente con il successivo

riferimento all'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che prevede che l'organizzazione e la disciplina degli uffici dei ministeri siano determinati con regolamenti di delegificazione, emanati ai sensi del comma 2 dell'articolo 17 della citata legge n. 400 del 1988, e quindi con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato; si rileva, pertanto, l'opportunità di specificare che i decreti ministeriali sono emanati ai sensi del comma 3 dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988.

7. Si chiarisca, attraverso una apposita disposizione interpretativa, che spetta ai decreti ministeriali di cui alla lettera *e*) del comma 4-*bis* dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 individuare gli uffici non dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali e stabilirne i relativi compiti. Aggiungere quindi il seguente comma 5 all'articolo 4:

« 5. All'individuazione e alla definizione dei compiti degli uffici di livello non dirigenziale di ciascun Ministero si provvede con decreto ministeriale di cui al comma 4-*bis* dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988 ».

8. Si reputa opportuno, all'articolo 7, comma 2, alla lettera *e*) inserire la seguente disposizione:

e-bis) All'atto del conferimento degli incarichi il compenso è commisurato alla quantità e qualità della prestazione ed è comunque non superiore al trattamento economico complessivo del dirigente generale, nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, salvo i casi di personale che, precedentemente all'incarico, sia in servizio presso soggetti pubblici e privati con trattamento economico complessivo superiore, per il quale il compenso non può comunque eccedere il trattamento economico complessivo in godimento ».

Per quanto riguarda le agenzie (articoli 8-10).

9. Si rimette alla valutazione del Governo l'opportunità di definire una configurazione giuridica unitaria per le agenzie, fatte salve le particolari esigenze di operatività e di funzionamento che ne giustifichino un peculiare carattere giuridico. In particolar modo si suggerisce di riconoscere la personalità giuridica solo quando la specificità dei compiti svolti lo richieda. Inoltre si ritiene che la disciplina generale delle agenzie relativamente agli organi non debba essere suscettibile di deroga. In tal senso dovranno venir meno i consigli di amministrazione, laddove previsti, ritenendo conseguentemente opportuno un potenziamento dei comitati direttivi a supporto dei compiti e delle attività del presidente/direttore generale.

Per quanto riguarda l'amministrazione periferica (articolo 11).

10. Si segnala che l'articolo 11 necessita di una riformulazione al fine di evitare equivoci ed incertezze di interpretazione. Occorre pertanto determinare in maniera precisa compiti e responsabilità del prefetto quale titolare dell'ufficio territoriale di Governo nei confronti degli uffici di altre amministrazioni che in esso vengono accorpate nonché nei confronti dell'esterno.

11. Alla luce delle vigenti norme costituzionali e nella prospettiva di una più generale riforma in senso federalista dello Stato, si reputa opportuno mantenere distinte all'articolo 11 le due figure del prefetto e del commissario del Governo, ferma restando l'esigenza di un raccordo di quest'ultimo istituto con la normativa sugli uffici territoriali di Governo.

12. Si segnala l'esigenza di un'attenta valutazione delle modalità di svolgimento in sede decentrata, da parte degli uffici territoriali del Governo, di funzioni che sono ora affidate a strutture operative la cui competenza territoriale ha un ambito di riferimento diverso da quello provinciale.

13. In connessione con il punto precedente si ritiene opportuno stabilire una sede di raccordo in ambito locale tra le strutture amministrative dello Stato. In tal senso il comma 5 dell'articolo 11 potrebbe essere così riformulato:

« 5. La responsabilità dei procedimenti amministrativi in materia di esteri, giustizia, difesa, tesoro, finanze, pubblica istruzione, beni ed attività culturali, resta in capo ai responsabili degli uffici delle amministrazioni decentrate dipendenti dai relativi ministeri o agenzie. A fini di coordinamento e raccordo fra le amministrazioni statali e gli enti locali, presso ciascun ufficio territoriale del Governo è costituita una conferenza permanente. La conferenza, presieduta dal prefetto, è composta dai responsabili delle strutture periferiche dello Stato ed ha il compito di coordinare l'azione delle diverse amministrazioni statali sul territorio ».

14. Si ravvisa l'opportunità anche in relazione alle competenze che la legge n. 400 del 1988 attribuisce al Commissario di Governo di prevedere a livello regionale una analoga conferenza permanente che possa consentire, nel diverso e più ampio ambito territoriale un raccordo fra le strutture statali che in esso operano e l'ente Regione.

Per quanto riguarda il Ministero dell'Interno (articoli 14 e 15).

15. Si renda esplicita la competenza — oggi sottintesa in quella più generale della tutela dei diritti civili — nella materia dei rapporti con le confessioni religiose. Per tale ragione si propone che all'articolo 14, comma 2, lettera *d*) dopo le parole « tutela dei diritti civili » siano aggiunte le parole « ivi compresi quelli delle confessioni religiose ». Conseguentemente sembrerebbe opportuno aggiungere al comma 4 il riferimento alle leggi 20 maggio 1985, n. 206 e 222 e alle leggi di approvazione di intese con le confessioni religiose ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

Per quanto riguarda il Ministero della giustizia (articoli 16-18).

16. All'articolo 16, comma 2, si sostituiscono le parole « spettanti allo Stato » con le parole « secondo la normativa in vigore ». In alternativa, si propone di sostituire l'intero comma 2 dell'articolo 16 con il seguente « 2. Il ministero della giustizia svolge le funzioni e i compiti ad esso attribuiti dalla Costituzione, dalle leggi e dai regolamenti ».

17. Si reputa opportuno modificare la denominazione « servizi relativi all'esecuzione della pena » di cui alla lettera *c*) del comma 2 dell'articolo 16 in quella di « servizi relativi all'amministrazione penitenziaria ». La denominazione proposta appare comprensiva dell'esecuzione dei provvedimenti di custodia cautelare e di applicazione delle misure di sicurezza che non rientrano nel concetto tecnico-giuridico di « pena ».

18. Si reputa opportuno trasferire le funzioni relative al « casellario giudiziale » tra le funzioni di cui all'articolo 16, comma 3, lettera *b*).

19. Si ritiene opportuno, per le aree funzionali di cui alle lettere *c*) e *d*) del comma 3 dell'articolo 16, elencare espressamente le funzioni affidate.

20. All'articolo 18, comma 1, si elimini il riferimento ai professori e ricercatori universitari, nonché agli avvocati in possesso dei requisiti per la nomina a consigliere di Cassazione, ai sensi della legge 5 agosto 1998, n. 303. Si ritiene infatti che professori e ricercatori, nonché gli avvocati, a prescindere dai requisiti per la nomina a consigliere di Cassazione, rientrino certamente tra i soggetti estranei all'amministrazione ai quali ricorrere, per le loro attitudini e qualità professionali, in caso di specifiche esigenze di servizio come previsto nell'ultima parte dello stesso comma 1 dell'articolo 18.

21. Si sostituisca il comma 3 dell'articolo 18 con il seguente:

« 3. Il numero massimo dei magistrati collocati fuori dal ruolo organico della

magistratura e destinati agli uffici del Ministero previsti dal presente capo non deve superare le 50 unità ».

Per quanto riguarda il Ministero della difesa (articoli 19 e 20).

22. Si sostituisca il comma 1 dell'articolo 20 con il seguente:

« 1. Il Ministero si articola in un segretariato generale ed in direzioni generali in numero non superiore a 10 ».

23. Si inseriscano al comma 2 dell'articolo 20 dopo le parole « 18 febbraio 1997, n. 25 » le seguenti « e nel relativo regolamento di attuazione ».

24. All'articolo 20 si reputa opportuno prevedere la costituzione di una Agenzia Industrie Difesa destinata ad assorbire, opportunamente ristrutturati, una serie di stabilimenti industriali della Difesa al momento operanti come autonome unità produttive.

Per quanto riguarda il Ministero delle attività produttive (articoli 25-30).

25. Si ritiene che quanto stabilito all'articolo 22 debba essere coordinato con le disposizioni contenute all'articolo 26, comma 1, lettera a) relative al Ministero delle attività produttive. In particolare le azioni dirette a sostenere ed attuare le politiche di coesione nelle aree depresse dovrebbero essere distinte tra funzioni di programmazione e definizione di obiettivi, nonché cofinanziamento comunitario, da mantenere in capo al Ministero dell'economia e le funzioni di gestione e attuazione delle politiche di sostegno allo sviluppo locale da attribuire al Ministero delle attività produttive.

26. Si rimetta al Governo la valutazione circa l'opportunità di distinguere all'articolo 26, comma 1, lettera a) la gestione di azioni dirette alle imprese nel campo della ricerca applicata e del trasferimento tecnologico, da quelle relative alla ricerca svolta nelle sedi proprie dell'università e della ricerca scientifica.

27. All'articolo 27 si preveda che nella costituzione di dipartimenti non vi sia una rigida corrispondenza con le aree funzionali definite all'articolo 26. In ogni caso si segnali l'esigenza di un'apposita direzione all'interno del dipartimento sia per quanto concerne il turismo sia per quanto concerne la cooperazione.

28. Si preveda all'articolo 30 la possibilità dell'Agenzia per la proprietà industriale di avvalersi, attraverso convenzione, degli uffici delle camere di commercio, al fine dell'esercizio di eventuali funzioni a livello periferico.

29. Nell'ambito del comparto delle attività produttive si segnali l'esigenza di connotare separatamente, con l'istituzione di specifico ministero, il settore dell'agricoltura, sia per le sue peculiari caratteristiche funzionali sia per la particolare rilevanza che tale settore ha nella formulazione delle politiche comuni europee. Nella definizione delle attribuzioni di questo Ministero che debbono in ogni caso ricondursi al contenuto delle lettere d) ed e) del comma 1 dell'articolo 26, fatto salvo il settore agroindustriale da conservare in capo al Ministero delle attività produttive, occorre tener presente le fortissime connessioni esistenti fra politiche agricole e politiche ambientali, segnatamente per quanto riguarda la politica forestale ed ambientale nella parte di competenza statale, la difesa del suolo, la tutela delle acque e le altre attività connesse.

Per quanto riguarda il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (articoli 31-36).

30. Si segnala il rischio che si determinino ambiguità, nell'ambito delle funzioni e dei compiti delle regioni e dello Stato, a causa dell'assenza di esplicita abrogazione di disposizioni della legge n. 349 del 1986. In tal modo potrebbe vanificarsi il ruolo del sistema autonomistico.

31. Si suggerisce di inserire all'articolo 32, comma 1, lettera a) prima delle parole « politiche di sviluppo sostenibile » le seguenti « promozione di »

in linea con quanto previsto al comma 2 dell'articolo 1.

32. All'articolo 32, comma 1, lettera c), siano chiarite, in base a quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, le competenze in materia di polizia forestale ambientale da attribuire allo Stato.

33. Si chiarisca all'articolo 33, comma 3, quali siano « i compiti e le funzioni del ministero in ambito locale ».

34. Fermo restando quanto disposto all'articolo 92 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, costituiscono uffici periferici del Ministero, al fine dello svolgimento delle funzioni loro attribuite dalla normativa vigente, il Magistrato delle acque di Venezia ed il Magistrato per il Po.

35. Si chiarisca inoltre quale rapporto sussista tra l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici di cui all'articolo 34 e le Agenzie regionali.

36. Si ritiene opportuno all'articolo 34, comma 3, precisare la natura autonoma del Registro italiano dighe rispetto all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici. Conseguentemente non appare coerente il passaggio di personale e di risorse del Registro all'Agenzia previsto al comma 5 dell'articolo 34.

37. Si preveda il trasferimento all'Agenzia di cui all'articolo 34 delle funzioni tecniche di individuazione e delimitazione dei bacini idrografici nazionali e interregionali, attribuite al ministero all'articolo 32, comma 1, lettera d).

Per quanto riguarda il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (articoli 37-40).

38. Si valuti la possibilità che le funzioni in materia di reti di telecomunicazioni siano attribuite al ministero delle infrastrutture, anziché al Ministero delle attività produttive. Tale scelta consentirebbe l'integrazione delle reti materiali e immateriali in un vero e proprio sistema.

39. All'articolo 38, comma 1, si inserisca un espresso riferimento alla disciplina e alla sicurezza della navigazione e del volo, precisando altresì che le com-

petenze dello Stato in materia di navigazione del trasporto nelle acque interne devono intendersi riferite alla sola sicurezza e alla programmazione del sistema idroviario padano-veneto, come previsto dall'articolo 104 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Conseguentemente occorre attribuire al Ministero in questione le funzioni di vigilanza sull'agenzia nazionale per la sicurezza del volo, di cui al decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66 che all'articolo 8, comma 9, dello schema di decreto legislativo sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio si prevede di trasferire al Ministero dell'interno.

40. All'articolo 38, comma 2, si precisino le disposizioni di cui al decreto legislativo 79/99 alle quali si intende fare riferimento, relativamente alla gestione della rete elettrica nazionale da parte dell'apposita società.

41. All'articolo 39, comma 2, si precisino le modalità di svolgimento in sede decentrata, da parte degli uffici territoriali del Governo, di funzioni che sono ora affidate a strutture operative la cui competenza territoriale non ha come riferimento l'ambito provinciale, quali ad esempio, le direzioni marittime, le capitanerie di porto e direzioni di circoscrizione aeroportuale.

42. All'articolo 40, comma 2, si integrino i compiti assegnati all'agenzia dei trasporti terrestri e delle infrastrutture con gli altri compiti di carattere prevalentemente tecnico operativo di spettanza statale, fermi restando i compiti dell'ACI e degli Automobile Club regionali; all'articolo 40, comma 4, si preveda che il centro elaborazione dati della motorizzazione civile venga trasferito all'agenzia per gestire le procedure informatiche e i collegamenti telematici sul territorio nazionale.

Per quanto riguarda il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (articoli 41-43).

43. Si ritiene che la « missione » del nuovo Ministero delle politiche sociali per quanto riguarda le politiche occupazionali

debba trovare definizione più netta e più forte, in grado di rendere evidente la centralità delle funzioni riferite a tale missione propria del Ministero stesso. Ciò deve trovare spazio nell'articolo 42, comma 1, lettera *d*). Allo stesso fine, e quindi alla lettera *a*), appare opportuno esplicitare meglio le funzioni circa le agevolazioni, i contributi e gli incentivi (non limitandoli agli «incentivi alla persona») a sostegno dell'occupabilità e della nuova occupazione.

44. Nella indicazione dei compiti del nuovo Ministero delle attività produttive all'articolo 26, comma 1, lettera *a*) si trova indicata la competenza sulla «determinazione di macchine, impianti e prodotti industriali anche con riferimento ai profili di sicurezza nell'impiego sul lavoro», e ancora nella stessa lettera *a*) «definizione delle condizioni di sicurezza nei posti di lavoro». La Commissione ritiene invece che la materia della sicurezza del lavoro debba collocarsi in capo ad un unico soggetto e che esso non possa essere altro che il nuovo Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nell'area delle politiche del lavoro e della tutela dei lavoratori (articolo 42, comma 1, lettera *d*). In tal senso valuti il Governo l'opportunità di prevedere un dipartimento *ad hoc* o, in alternativa, la creazione di un'Agenzia con connotati eminentemente tecnici.

45. Valuti il Governo l'opportunità di riconoscere — anche sulla base delle recenti riforme in materia di rapporti di lavoro nelle pubbliche amministrazioni — al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali la competenza in materia di trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assistenziale dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ferme restando le competenze attribuite alle autonomie territoriali.

Per quanto riguarda il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (articoli 44-46).

46. Per quanto riguarda il numero dei dipartimenti, definito dall'articolo 46, si

reputa preferibile un'articolazione in quattro dipartimenti, di cui due per l'istruzione e due per l'università e la ricerca. In particolare, dei due dipartimenti dedicati all'istruzione, uno dovrebbe avere compiti di indirizzo, ricerca, sperimentazione e valutazione, mentre l'altro dovrebbe avere compiti essenzialmente gestionali. Quanto agli altri due dipartimenti, uno dovrebbe avere competenza sul sistema universitario e l'altro sulla ricerca scientifica e tecnologica.

Per quanto riguarda il Ministero per i beni e le attività culturali (articoli 47-49).

47. Valuti il Governo l'opportunità di prevedere tra le funzioni del Ministero dei beni e delle attività culturali anche la funzione di promozione della cultura italiana all'estero.

48. Si sostituisca nell'elencazione — di cui all'articolo 48 — delle attività di spettacolo la cui promozione è affidata al Ministero, la parola «commediografiche» con l'altra «cinematografiche»; la locuzione «attività commediografiche» sarebbe infatti non solo un inopportuno neologismo, ma anche e soprattutto una ripetizione rispetto alle «attività teatrali», già specificate.

49. Si inserisca nell'elenco di attività di cui all'articolo 48 — dopo il richiamo alle «attività circensi» — il richiamo allo spettacolo viaggiante; in caso contrario, si opererebbe un'immotivata esclusione a danno del medesimo, benché nel decreto legislativo istitutivo del Ministero vi sia espressa menzione dello spettacolo viaggiante nell'ambito delle attività culturali che spetta al Ministero promuovere.

50. All'articolo 49, comma 2, si precisi che l'articolazione periferica del Ministero si compone, non solo delle sovrintendenze regionali (le cui competenze dovrebbero comunque essere meglio definite), delle sovrintendenze di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975 e degli archivi di Stato, ma anche delle biblioteche pubbliche statali.

Per quanto riguarda la riforma del Ministero delle finanze e dell'Amministrazione fiscale (articoli 51-69).

51. Nell'ambito del riordino delle funzioni e dell'assetto del Ministero delle finanze, si individuino le soluzioni più opportune, sotto il profilo organizzativo, al fine di valorizzare adeguatamente le esperienze e le attività svolte dal SECIT, anche alla luce dei recenti provvedimenti di riforma adottati in materia.

52. Si valuti l'opportunità di formulare in termini più dettagliati e meno generici la disposizione di cui alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 51 che concerne i poteri di coordinamento e vigilanza « attribuiti dalla legge su altri enti o organi », senza ulteriori specificazioni quanto alla individuazione degli enti ai quali si intende fare riferimento. Analoghe considerazioni si possono svolgere con riferimento alle disposizioni di cui alla successiva lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 51, la cui formulazione non consente di comprendere chiaramente quali siano gli organi e gli enti « che comunque esercitano funzioni in materia di tributi di competenza dello Stato », relativamente ai quali si stabilisce che il Ministero dovrebbe provvedere al coordinamento dei reciproci rapporti.

53. Si definiscano in termini più precisi le modalità mediante le quali, ai sensi della lettera *e*), comma 1, dell'articolo 51, il Ministero dovrebbe provvedere al coordinamento del « sistema informativo della fiscalità e della rete unitaria di settore », nell'ambito della rete unitaria della Pubblica amministrazione, stante l'esigenza — segnalata anche dal Fondo monetario internazionale — di assicurare una stretta integrazione fra i sistemi informativi che verranno impiegati dal Ministero, dalle diverse agenzie e dalla Guardia di finanza, e tenuto conto dell'esigenza di prevedere la creazione, nell'ambito dell'amministrazione, di una struttura specificamente destinata a curare la « gestione strategica dei sistemi informativi ». Nella ricerca delle soluzioni più idonee, anche sotto il profilo delle valutazioni costi-benefici, ad assicurare il conseguimento dell'obiettivo

di dotare l'amministrazione di una rete informatica efficiente e coordinata, particolare attenzione dovrà essere dedicata agli aspetti problematici derivanti dal mutato assetto proprietario dell'attuale concessionaria.

54. Si definiscano con maggiore precisione le modalità e gli strumenti idonei a garantire il coordinamento delle attività svolte dalle diverse agenzie.

55. In riferimento al comma 2 dell'articolo 51, si consideri con la dovuta attenzione l'esigenza di assicurare una intensa e proficua collaborazione tra il Corpo della Guardia di finanza e le agenzie, comunque in termini tali da tutelare adeguatamente le specificità che caratterizzano l'attività della Guardia di finanza e nel rispetto della sua autonomia organizzativa.

56. Si valuti l'opportunità di unificare l'agenzia del demanio e l'agenzia del territorio. Nel caso si mantenesse la distinzione tra le due agenzie, appare opportuno considerare con la massima attenzione l'esigenza di procedere in sede di riparto delle funzioni in termini tali da evitare la dispersione di risorse e la duplicazione di attività e da assicurare la massima funzionalità. Tale aspetto rileva, in particolare, per quanto concerne l'attribuzione all'agenzia del territorio, della gestione dell'osservatorio del mercato immobiliare e degli uffici estimativi, la cui funzione strumentale risulta essenziale per il completamento del processo di revisione di valori catastali.

57. All'articolo 54 concernente la disciplina dei rapporti tra il Ministero e le agenzie fiscali, si preveda che l'atto di indirizzo che il Ministro è chiamato a predisporre, annualmente, sia trasmesso al Parlamento.

58. All'articolo 64 si chiarisca che i poteri trasferiti al commissario non sono solo quelli previsti dal decreto ma anche quelli contemplati dallo statuto.

Per quanto riguarda l'Agenzia di protezione civile (articoli 74-82).

59. Si segnala l'opportunità di ricondurre il Corpo dei vigili del fuoco alla

dipendenza organica dell'Agenzia. Occorre in ogni caso definire con precisione l'imputazione di responsabilità in materia di protezione civile a livello periferico, chiarendo il ruolo in materia delle regioni e delle autonomie territoriali e i rapporti di queste con l'Agenzia.

60. Si reputa inopportuna l'esclusione degli altri servizi tecnici nazionali (a parte il servizio sismico) dal trasferimento all'Agenzia. Per ragioni di completezza, derivando la protezione civile non solo da eventi sismici, la gestione dovrebbe essere unificata (articolo 74, comma 2).

Per quanto riguarda l'Agenzia per la formazione e l'istruzione professionale (articoli 83 e 84).

61. Si valuta positivamente la previsione dell'Agenzia per la formazione e

l'istruzione professionale che risponde alla concezione moderna ed « europea » della formazione permanente per tutti i cittadini e come elemento essenziale ai fini dell'occupazione e dell'occupabilità e un superamento positivo della distinzione tra formazione professionale e istruzione professionale. Si ritiene, però, che l'Agenzia debba essere sottoposta alla vigilanza del Ministro del lavoro e al Ministro della pubblica istruzione evitando che si introducano elementi di appesantimento, quale potrebbe essere l'ipotesi di « indirizzi definiti con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri ».

Ai fini dell'efficienza e dell'efficacia dell'Agenzia si ritiene preferibile la previsione dell'intesa tra i due Ministri competenti.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera a), e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

EMENDAMENTI

A) Con le disposizioni di coordinamento con la legislazione vigente, nel punto 1 non individuate né individuabili;

B) Con le specificazioni delle vigenti disposizioni che resteranno abrogate.

1. 1. Garra, Marotta.

L'osservazione n. 2 ha spessore di condizione e come tale si propone venga recepita dalla bicamerale.

2. 1. Garra, Marotta.

Si propone di inserire nel testo del parere al punto n. 2-bis la proposta di aggiunta, infine all'articolo 1 del seguente ulteriore comma:

«Il Governo può disporre anche con norme di attuazione degli statuti speciali delle regioni, che singole funzioni o compiti previsti nel presente decreto legislativo vengano trasferite o delegate alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano o ad enti locali delle stesse».

2. 2. Pinggera, Thaler.

Dopo il punto 2 aggiungere un punto 2-bis:

«2-bis. Si rileva che a fini di maggiore chiarezza, dovrebbe essere esplicitato in una serie di passaggi (articoli 8, 21, 25 e 41) – nei quali vengono fatte salve le funzioni conferite alle regioni ed agli enti

locali –, il riferimento alle autonomie funzionali che vengono richiamate in questo senso nel comma 2 dell'articolo 1.

2. 3. Giaretta.

Integrare, alla fine, il punto 3 con le seguenti parole: Si propone, inoltre di emendare l'articolo 2, aggiungendo, alla 2. Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali.

3. 1. Coviello, Palma, Giaretta.

Si propone di sopprimere il punto 3) della proposta di parere.

3. 2. Nuccio Carrara.

Aggiungere al punto 3 del parere il seguente comma 2-bis:

«2-bis. Il numero dei ministri ai quali non è affidato un intero ministero non può superare il numero dei ministeri previsto dal precedente articolo 2.

3. 3. Garra, Marotta.

Al punto 3 inserire le seguenti parole: Al comma 1 dopo «11. Ministero per i beni e le attività culturali» aggiungere: «12. Ministero delle Telecomunicazioni».

3. 4. Maggiore.

Dopo l'osservazione 3, inserire la seguente:

All'articolo 2, comma 1), si sostituisca il punto 9 con i seguenti:

« 9. Ministero della Salute. 9-bis. Ministero del Lavoro. 9-ter. Ministero della Famiglia e delle Politiche Sociali.

di conseguenza inserire all'articolo 3), comma 1), i nuovi Ministeri ».

3. 5. Gubert.

Dopo l'osservazione 3, inserire la seguente:

« All'articolo 2, comma 1), siano inseriti il seguente Ministero:

6-bis. Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste.

3. 6. Gubert.

Punto 5, dubbio che vada oltre la delega.

5. 1. D'Alessandro Prisco.

Sopprimere l'articolo 2-bis. di pag. 3, nonché la locuzione da: di conseguenza a 2-bis.

5. 2. Garra, Marotta.

(L'incompetenza assoluta non è causa di annullabilità, bensì di nullità).

Al punto 7 restringere agli: uffici dirigenziali non generali in quanto la individuazione degli uffici non dirigenziali e di competenza del dirigente, in base al decreto legislativo 29/93.

7. 1. D'Alessandro Prisco.

Al punto 8 sopprimere: In quanto porterebbe alla modifica del decreto legisla-

tivo 29/93 per la quale la delega è scaduta il 31 ottobre 1998 ed è stata esercitata con le modifiche contenute nel decreto legislativo 80/98.

8. 1. D'Alessandro Prisco.

Al punto 8 del parere sopprimere le parole da: salvo i casi a in godimento.

8. 2. Garra, Marotta.

Al punto 9 sopprimere il periodo dalle parole: inoltre si ritiene ... fino alla parola direttore generale.

9. 1. Manzini, Barbieri, Vedovato, Di Bisceglie.

Al punto 9, sostituire il secondo periodo con il seguente: Appare in particolare necessario disciplinare il ricorso allo strumento dell'agenzia dotata di personalità giuridica come ipotesi ordinaria e generale e valutare contestualmente con attenzione se la fattispecie dell'agenzia senza personalità giuridica costituisca effettivamente lo strumento più idoneo a realizzare l'obiettivo non solo di uno snellimento delle strutture ministeriali, ma anche di una effettiva capacità operativa delle strutture di nuova istituzione, evitando in particolare il pericolo che il ricorso ad agenzie senza personalità determini rigidità operative che contraddicono l'obiettivo sopraindicato, che può invece essere più opportunamente raggiunto esclusivamente mediante agenzie realmente autonome con personalità di diritto pubblico.

9. 2. Frattini.

Al punto 9 sopprimere dalle parole: Inoltre si ritiene che la disciplina generale delle agenzie relativamente agli organi fino alla fine del punto.

9. 3. Migliori.

Al punto 9, aggiungere in fine le seguenti: Va infine precisato come l'ambito territoriale delle Agenzie debba essere almeno quello regionale e che, laddove possibile, il referente in ambito locale sia la regione al posto di strutture periferiche delle agenzie.

9. 4. Caveri.

Al punto 9 (per quanto riguarda le agenzie - articoli 8-10) sopprimere dalle parole: Inoltre si ritiene che la disciplina generale delle agenzie relativamente agli organi ...fino alla fine del punto.

9. 5. Di Bisceglie, Manzini.

Al punto 9 del parere aggiungere in fine all'articolo 10 sopprimere nel titolo le parole: e di protezione civile e al comma 1 sopprimere le parole: e quella di protezione civile e le parole e del Capo IV.

9. 6. Marchetti.

Al punto 9 del parere aggiungere in fine sopprimere gli artt. 8, 9, 83.

9. 7. Marchetti.

Punto 9 del parere: (per quanto riguarda le agenzie - artt. 8-10:

Sopprimere dalle parole inoltre si ritiene che la disciplina generale delle agenzie relativamente agli organi ... fino alla fine del punto.

9. 8. Maggiore.

Sopprimere le parole da in particolare a lo richieda.

9. 9. Garra, Marotta.

Al punto 9 aggiungere la seguente osservazione:

All'articolo 8, comma 1, dopo le parole e locali aggiungere le seguenti parole territoriali e funzionali.

9. 10. Magnalbò, Carrara, Messa, Migliori, Siliquini.

Al punto 10 dopo le parole ufficio territoriale di Governo inserire le seguenti: che mantiene il nome di prefettura.

10. 1. Palma.

Al punto 10, aggiungere in fine le seguenti: e di conseguenza, va modificato il comma 2 dell'articolo 15. Inoltre alla fine del comma 2 dell'articolo 11 va fatto riferimento alle regioni e agli enti locali.

10. 2. Caveri.

Sopprimere il punto 10 del parere.

10. 3. Marchetti.

Il punto 11 dello schema di parere è così sostituito: Alla luce delle vigenti norme costituzionali e nella prospettiva di una più generale riforma in senso federalista dello Stato, tenuto anche conto del testo presentato dal Governo in materia, si ritiene condivisibile la scelta che il Prefetto preposto all'Ufficio territoriale del Governo nel capoluogo di regione assuma anche le funzioni di Commissario del Governo. Ciò ferma restando l'esigenza di integrare la formulazione del comma 4 dell'articolo 11 con l'indicazione dei criteri di esercizio della potestà regolamentare, attraverso i quali garantire un adeguato svolgimento delle relative funzioni commissariali.

11. 1. Palma.

Al punto 11, aggiungere in fine le seguenti: e l'opportunità di trasferire al Presidente della regione funzioni di fonte non costituzionale.

11. 2. Caveri.

Si propone la soppressione del punto 11 e, di conseguenza, del punto 14.

11. 3. Palma.

Si propone di inserire nel testo del parere al punto n. 11.

La raccomandazione di trasferire ai Presidenti delle Giunte regionali o ai Presidenti della Giunta della Provincia autonoma di Trento e di Bolzano i compiti del Commissario del Governo, che a costituzione e statuto invariato non devono necessariamente essere esercitate dal commissario del Governo.

11. 4. Pinggera, Thaler.

Sopprimere il punto 11 del parere.

11. 5. Marchetti.

Al punto 12 del parere aggiungere in fine: all'articolo 11, comma 2, dopo le parole: gli uffici territoriali del Governo sopprimere da mantengono tutte le funzioni fino a in generale.

12. 1. Marchetti.

All'articolo 12 aggiungere in fine: sopprimere il comma 3 dell'articolo 11.

12. 2. Marchetti.

Al punto 12 del parere aggiungere in fine: all'articolo 11, comma 3, sostituire il comma con il seguente: il commissario del Governo è preposto anche all'ufficio ter-

ritoriale del Governo nel capoluogo della regione.

12. 3. Marchetti.

Dopo il punto 12 inserire il seguente:

12-bis. L'Ufficio territoriale di governo è la sede della direzione dell'amministrazione periferica dello Stato, ad eccezione delle amministrazioni periferiche della giustizia e della difesa per quanto attiene alle sole attività di specifico interesse.

12. 4. Palma.

Sostituire l'osservazione 13 con la seguente: sia soppresso il comma 5) dell'articolo 11.

13. 1. Guber.

Al punto 13 chiarire i rapporti tra l'istituenda conferenza e il comitato provinciale della P.A. prevedendone eventualmente l'assorbimento e la possibilità di convocazione a struttura variabile in relazione ai temi di trattare. Di conseguenza sopprimere il punto 14.

13. 2. Palma.

Al punto 14 sono sopprese le seguenti parole: anche in relazione alle competenze che la legge n. 400 del 1988, attribuisce al Commissario del Governo.

14. 1. Palma.

Dopo il punto 14, aggiungere il seguente:

14-bis. In riferimento al complesso del titolo vanno salvaguardati i particolari ordinamenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

14-bis. 1. Caveri.

Aggiungere dopo il punto 14 il seguente:

«Valuti il Governo – per ragioni di organicità di indirizzo politico e amministrativo e in coerenza con quanto disposto dall'articolo 12 dello stesso Decreto legislativo in esame – l'opportunità di confermare la competenza del Ministero degli Affari Esteri in materia di emigrazione rivedendo conseguentemente quanto disposto in argomento all'articolo 41 dello schema di Decreto legislativo.

14-ter. 1. Duva.

Aggiungere dopo il punto 14 il seguente:

Si fa osservare che la formulazione contenuta nel testo del Governo «al Ministero sono trasferite le funzioni ... in materia di emigrazione e tutela dei lavoratori emigrati all'estero» può risultare equivoca nel senso che al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali venga attribuita la complessiva competenza in materia di emigrazione, che si ritiene, invece, giustamente ed ovviamente resti alla competenza del Ministero degli Affari Esteri, come peraltro si evince dall'articolo 8, comma 1 dello schema di Decreto legislativo di riordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

14-ter. 2. D'Alessandro Prisco.

Aggiungere dopo il punto 14 il seguente:

In merito alle competenze del nuovo Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali si raccomanda che l'articolo 41 mantenga al Ministero degli Esteri le competenze in materia di emigrazione e tutela dei lavoratori emigrati all'estero.

14-ter. 3. Giaretta, Coviello, Palma.

ART. 15.

Si propone di aggiungere al punto n. 15 la proposta di trasferire l'amministrazione del corpo nazionale dei vigili del fuoco alle regioni.

15. 1. Pinggera, Thaler.

Dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente:

«si ravvisa l'esigenza di una stretta dipendenza del ministero dell'interno del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, a tal fine, si propone la sostituzione del comma 3 dell'articolo 14 con il seguente: "3. – Il corpo nazionale dei vigili del fuoco svolge i compiti assegnati dalla normativa vigente. Esso dipende organizzativamente e funzionalmente dal Ministero dell'Interno"».

15. 2. Garra, Marotta.

Al punto 15 del parere aggiungere le seguenti parole: Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: politiche di protezione civile, poteri di ordinanza in materia di protezione civile.

15. 3. Maggiore.

Al comma 2, sopprimere le parole: e dalle strutture periferiche del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

15. 4. Magnalbò, Carrara, Messa, Migliori, Siliquini.

Al punto 15 occorre istituire anche che: la difesa civile e: la protezione civile sono parti di un unico settore di attività.

15. 5. Palma.

Al punto 15 aggiungere la seguente osservazione: All'articolo 14, comma 1, sopprimere le parole: politiche di protezione civile, poteri di ordinanza in materia di protezione civile.

15. 6. Magnalbò, Carrara, Messa, Migliori, Siliquini.

Al punto 15 aggiungere la seguente osservazione: All'articolo 14, alla fine del comma 1, sopprimere le parole: soccorso pubblico, prevenzione incendi.

15. 7. Magnalbò, Carrara, Messa, Migliori, Siliquini.

Al comma 2, articolo 15 sopprimere le parole: e dalle strutture periferiche del corpo nazionale dei vigili del fuoco.

15-bis. 1. Maggiore.

Dopo il punto 15, aggiungere il seguente:

15-bis. Al comma 3 dell'articolo 14 va chiarito come il legame con i Vigili del fuoco sia solo funzionale.

15-bis. 2. Caveri.

Dopo il punto 15, aggiungere il seguente punto: e, di conseguenza, va tolto il riferimento ai Vigili del fuoco al comma 2 dell'articolo 15.

15-bis. 3. Caveri.

Al punto 16, del parere aggiungere in fine « all'articolo 16, comma 2, dopo la parola: « ordinari » *aggiungere:* « e amministrativi ».

16. 1. Marchetti.

Al punto 16 aggiungere:

Al comma 2, articolo 16 dopo le parole: ordini forensi e notarili *aggiungere le seguenti:* e dei dottori commercialisti.

16. 2. Maggiore.

Aggiungere al punto 16:

Al comma 2, articolo 16 sostituire le parole: vigilanza sugli ordini forensi e notarili *con le seguenti:* vigilanza su tutti gli ordini professionali.

16. 3. Siliquini.

Dopo il punto 19, aggiungere il punto 19-bis.

All'articolo 16 punto 2, si ritiene opportuno lasciare la competenza di: vigilanza sugli ordini professionali *sopprimendo le parole:* forensi e notarili.

16. 4. Manzini, D'Alessandro Prisco.

Al punto 18, del parere premettere: all'articolo 16, comma 3, lettera a), *sostituire:* ambito civile e penale *con:* ambito civile, penale e amministrativo.

18. 1. Marchetti.

Al punto 20, del parere aggiungere in fine: all'articolo 18, comma 1, sopprimere le parole: i magistrati delle giurisdizioni ordinarie e amministrative.

20. 1. Marchetti.

Al punto 21, del parere sostituire: 50 unità *con:* 5 unità.

21. 1. Marchetti.

Aggiungere al punto 24: Con successivo decreto del Ministro della difesa, assunto di concerto con il Ministro del tesoro, si stabiliscono le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia, nonché le modalità di trasformazione in SpA, ovvero per l'alienazione di sue unità produttive, assicurando al personale i diritti di cui al decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283.

24. 1. Nieddu.

Inserire dopo il punto 24 il seguente:

All'articolo 22, comma 1, lettera *d*), dopo le parole: « dello Stato, al coordinamento » inserire le seguenti: « monitoraggio e controllo ».

24-bis. 1. Magnalbò, Carrara, Messa, Migliori, Siliquini.

Inserire dopo il punto 24 il seguente:

All'articolo 22, comma 1, dopo le parole: « di coesione » aggiungere le seguenti: « anche avvalendosi delle Camere di Commercio ».

24-bis. 2. Magnalbò, Carrara, Messa, Migliori, Siliquini.

Dopo il punto 24 aggiungere il seguente:

All'articolo 21, comma 3, dopo le parole: « enti locali » aggiungere le seguenti: « e alle autonomie funzionali ».

24-bis. 3. Magnalbò, Carrara, Messa, Migliori, Siliquini.

Al punto 25 alla fine dopo le parole: attività produttive aggiungere la seguente frase: Le azioni dirette a realizzare i collegamenti a rete tra i diversi livelli territoriali dovrebbero essere assicurate dalle autonomie funzionali.

25. 1. Giaretta.

Sostituire l'osservazione 25 con la seguente:

All'articolo 22, comma 1, lettera *c*), inserire anche il riferimento alla politica per le aree montane, di cui alla legge n. 96 del 1994.

25. 2. Gubert.

Sopprimere il punto 26.

26. 1. Marchetti.

Al punto 26, dopo la parola: distinguere aggiungere la seguente: meglio; dopo la lettera a) aggiungere il seguente periodo: la gestione degli incentivi alle imprese per l'innovazione e il trasferimento tecnologico dalle competenze in materia di indirizzi di politica della ricerca e più in generale di ricerca scientifica e tecnologica, svolta nelle sedi proprie dell'Università e degli enti di ricerca pubblici e privati.

26. 2. Bracco.

Al punto 26, alla terza riga, dopo la parola: tecnologico, inserire la seguente: distinte.

26. 3. Mazzocchin.

Al punto 26, alla prima riga sostituire la parola: distinguere con la seguente: inse-

26. 4. Mazzocchin.

ART. 26.

All'articolo 26, comma 1, dopo le parole: del commercio e dei servizi aggiungere le parole: definizione di un sistema coordinato di monitoraggio della legislazione commerciale e dell'entità e dell'efficienza della rete distributiva.

26. 5. Magnalbò, Carrara, Messa, Migliori, Siliquini.

Sopprimere al comma 1 la lettera c).

26. 6. Maggiore.

All'articolo 26 aggiungere la seguente lettera: f): politiche del lavoro e tutela dei lavoratori: indirizzo, programmazione, sviluppo, coordinamento e valutazione delle politiche del lavoro e occupazionali; gestione degli incentivi alle persone a sostegno dell'occupabilità; indirizzo, pro-

mozione e coordinamento in materia di collocamento e politiche attive del lavoro; vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari; raccordo con organismi internazionali; conciliazione delle controversie di lavoro individuali e plurime e risoluzione delle controversie collettive di rilevanza pluriregionale; conduzione del sistema informativo del lavoro; ispezioni sul lavoro e controllo sulla disciplina del rapporto di lavoro subordinato ed autonomo; assistenza ed accertamento delle condizioni di lavoro degli italiani all'estero.

26. 7. Magnalbò, Carrara, Messa, Migliori, Siliquini.

Al comma 2, dell'articolo 25, eliminare le parole: poste, telecomunicazioni.

25-bis. 1. Maggiore.

Al comma 3, dell'articolo 25, eliminare le parole: del ministero delle comunicazioni.

25-bis. 2. Maggiore.

All'articolo 25, comma 3, dopo le parole: enti locali aggiungere le seguenti parole: e alle autonomie funzionali.

25-bis. 3. Magnalbò, Carrara, Messa, Migliori, Siliquini.

Dopo l'osservazione 26), inserire la seguente:

« All'articolo 26, comma 1, lettera b), si sopprimano le parole dall'inizio fino a: Ministero degli affari esteri e collocare tali competenze tra quelle del Ministero degli affari esteri - articolo 12, comma 1 ».

26-bis. 1. Guerzoni.

Dopo il punto 26 aggiungere il seguente punto 26 bis:

« Si sottolinea che all'articolo 26 per già che concerne il turismo non sono segnalati tutti i compiti e le funzioni di spettanza statale quali ad esempio: la vigilanza sugli enti pubblici del settore turistico (ENIT, Ad, CAI), le relazioni con le organizzazioni internazionali, la promozione all'estero del Turismo italiano.

Si segnala anche, in conseguenza di ciò, l'esigenza di valutare una specifica area funzionale che garantisca attraverso il coordinamento interregionale, la necessaria promozione di standard minimi di qualità e favorisca il coordinamento delle peculiari relazioni intersettoriali (trasporti, beni culturali, ambiente, ecc.) indispensabili al successo delle attività turistiche ».

In conseguenza al punto 27 sopprimere le parole: per quanto concerne il turismo.

26-bis. 2. Nieddu.

ART. 27.

Al paragrafo 27, sostituire il secondo periodo con il seguente:

« In ogni caso si segnala l'esigenza di un'apposita direzione all'interno del dipartimento per quanto concerne la cooperazione. Per ciò che riguarda invece le funzioni relative alla materia del turismo, la Commissione ritiene opportuno che il Governo, nell'ambito del ministero delle attività produttive, provveda ad istituire un'apposita struttura di rango dipartimentale cui imputare l'esercizio delle funzioni medesime, in considerazione sia del delicato compito di raccordo delle attività delle regioni nella materia che a tale struttura dovrebbe essere assegnato, sia soprattutto dell'esigenza di individuare un autonomo centro istituzionale che sia responsabile per la definizione delle politiche di sviluppo del settore per l'intero territorio nazionale e che ne garantisca la coerenza con gli indirizzi comunitari in materia ».

27. 1. Frattini.

Modificare il punto 27 nel senso di prevedere l'istituzione di un dipartimento del turismo.

27. 2. Giaretta, Coviello, Palma.

Sopprimere il comma 4.

27-bis. 1. Maggiore.

Dopo il punto 27, aggiungere il seguente:

27-bis. A livello periferico, al comma 5 dell'articolo 29, va definito il rapporto con le regioni.

27-bis. 2. Caveri.

All'articolo 30, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma: 3-bis nell'esercizio delle funzioni a livello periferico, l'agenzia può avvalersi, oltre che degli uffici territoriali di governo di cui all'articolo 11, delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sulla base di apposita convenzione.

28. 1. Magnalbò, Carrara, Messa, Migliori, Siliquini.

Al punto 29 riscriverlo secondo il seguente testo:

si ritiene più opportuno connotare separatamente, con l'istituzione di specifico ministero, il settore dell'agricoltura, sia per le sue peculiari caratteristiche funzionali sia per la particolare rilevanza che tale settore ha nella formulazione delle politiche comuni europee. Nella definizione delle attribuzioni di questo Ministero esse debbono ricondursi al contenuto delle lettere *d)* e *e)* del comma 1 dell'articolo 26 fatto salvo il settore agroindustriale da conservare in capo al Ministero delle attività produttive.

Inoltre, sono evidenti le fortissime connessioni esistenti fra politiche agricole e politiche ambientali; pertanto si propone la istituzione del Ministero delle politiche agricole e delle politiche ambientali che positivamente riunifichi anche le funzioni e i compiti di spettanza statale in materia di politica forestale. Allo stesso Ministero andrebbe più compiutamente trasferita la competenza in materia di tutela delle acque e del mare.

29. 1. D'Alessandro Prisco, Nieddu, Vedovato.

Sostituire il paragrafo 29 con il seguente:

Si segnala l'esigenza di connotare separatamente dal ministero delle attività produttive, con l'istituzione di specifico ministero, il settore dell'agricoltura, sia per le sue peculiari caratteristiche funzionali sia per la particolare rilevanza che tale settore ha nella formulazione delle politiche comuni europee. Nella definizione delle attribuzioni di questo ministero, che debbono in ogni caso ricondursi al contenuto delle lettere *d)* ed *e)* del comma 1 dell'articolo 26, comprese l'alimentazione e la sicurezza alimentare, fatto salvo il settore agroindustriale da conservare in capo al ministero delle attività produttive, occorre tener presente le fortissime connessioni esistenti fra politiche agricole e politiche ambientali, segnatamente per quanto riguarda la politica agricola, alimentare e forestale nella parte di competenza statale derivante dalla regolamentazione comunitaria.

29. 2. Frattini, Maggiore, Marotta, Magnalbò, Carrara.

Modificare il punto 29 come segue:

Nell'ambito del comparto delle attività produttive si segnala l'esigenza indispensabile di connotare separatamente, con l'istituzione di specifico ministero, il settore dell'agricoltura, sia per le sue peculiari caratteristiche funzionali sia per la

particolare rilevanza che tale settore ha nella formulazione delle politiche comuni europee. Nella definizione delle attribuzioni di questo Ministero che debbono in ogni caso ricondursi al contenuto delle lettere *d)* ed *e)* del comma 1 dell'articolo 26, fatto salvo il settore agroindustriale da conservare in capo al Ministero delle attività produttive.

Occorre tenere presente le fortissime connessioni esistenti fra politiche agricole e ambientali, segnatamente per quanto riguarda la politica forestale ed ambientale nella parte di competenza statale, difesa del suolo, la tutela delle acque e le altre attività connesse, ragion per cui è indispensabile pensare alla istituzione di dipartimenti atipici a responsabilità mista del Ministero dell'Ambiente e del Ministero dell'Agricoltura.

Si potrebbe addirittura proporre l'assorbimento del Ministero dell'Ambiente in un nuovo Ministero dell'Agricoltura e dell'Ambiente, separato dal Ministero delle Attività Produttive.

29. 3. Mazzocchin.

B) Modificare il punto 29 nella formulazione iniziale e finale e comunque sostituirlo con il testo seguente:

29. Si ritiene di connotare separatamente, con l'istituzione di specifico e autonomo ministero, il settore dell'agricoltura, sia per le sue peculiari caratteristiche funzionali sia per la particolare rilevanza che tale settore ha nella formulazione delle politiche comuni europee. Nella definizione delle attribuzioni a questo Ministero esse debbono in ogni caso ricondursi al contenuto delle lettere *d)* ed *e)* del comma 1 dell'articolo 26, fatto salvo il settore agroindustriale da conservare in capo al Ministero delle attività produttive. Occorre tenere presente le fortissime connessioni esistenti fra politiche agricole ed alimentari e politiche ambientali, segnatamente per quanto riguarda la politica forestale nella parte di competenza statale. Conseguentemente diventa necessario modificare gli articoli 25, 26, 27, 29 riferiti

alla disciplina del Ministero delle attività produttive e rafforzare la disposizione transitoria dell'articolo 73, al fine a consentire l'immediata riorganizzazione del Ministero.

29. 4. Coviello, Palma, Giaretta.

Sostituire il punto 29:

Articolo aggiuntivo.

È istituito il Ministero per le politiche agricole e ambientali.

o in subordine

È istituito presso Il Ministero delle attività produttive il Dipartimento per le politiche agricole, con competenza nel settore dell'alimentazione e nel servizio veterinario pubblico.

29. 5. Magnalbò, Carrara, Messa, Migliori, Siliquini.

Aggiungere al punto 29:

Alle dipendenze del Ministero dell'agricoltura opera per le residue funzioni non conferite alle Regioni in materia, il Corpo Forestale dello Stato.

29. 6. Magnalbò, Carrara, Messa, Migliori, Siliquini.

Sostituire al punto 32 il seguente periodo:

« All'articolo 32, comma 1, lettera *c)* si sopprimano le funzioni di polizia forestale in quanto da assegnare alle Regioni ».

32. 2. Gubert.

Al punto 32, aggiungere in fine le seguenti:

« e, in questo senso, non è condivisibile il trasferimento del Corpo forestale al-

l'Ambiente e dunque va determinato già nel decreto il trasferimento del Corpo forestale alle Regioni, lasciando un semplice coordinamento all'Agricoltura e non all'Ambiente».

32. 3. Caveri.

ART. 33.

All'articolo 33, è soppresso il comma 2.

33. 1. Magnalbò, Carrara, Messa, Migliori, Siliquini.

Premettere al punto 35 la seguente osservazione: Nel titolo dell'articolo 34 dopo la parola « ambiente » inserire un punto ed abrogare il restante testo.

35. 1. Maggiore.

Nel titolo dell'articolo 34 sopprimere le parole: e per i servizi tecnici.

35. 2. Magnalbò, Carrara, Messa, Migliori, Siliquini.

All'articolo 34, comma 1, sopprimere le parole: e per i servizi tecnici.

35. 3. Magnalbò, Carrara, Messa, Migliori, Siliquini.

All'articolo 34, comma 2, sopprimere le parole: per la tutela delle risorse idriche e della difesa del suolo nonché in materia di dighe.

35-bis. 1. Magnalbò, Carrara, Messa, Migliori, Siliquini.

Dopo il punto 35 inserire il seguente punto:

All'articolo 35, comma 1, sopprimere la lettera *b*).

35-bis. 2. Magnalbò, Carrara, Messa, Migliori, Siliquini.

Inserire al punto 36 le seguenti parole: Al comma 1, articolo 34 dopo « dell'ambiente » eliminare le parole « e per i Servizi Tecnici ».

36. 1. Maggiore.

Inserire al punto 36 le seguenti parole:

All'articolo 34, al comma 2, dopo le parole: « protezione dell'ambiente » inserire un punto ed abrogare il restante testo.

36. 2. Maggiore.

Inserire al punto 36 le seguenti parole:

All'articolo 34, al comma 5 sostituire il testo con il seguente: « È soppressa l'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'ambiente. Il relativo personale e le risorse sono assegnate all'Agenzia ».

36. 3. Maggiore.

Inserire al punto 36 le seguenti parole:

All'articolo 34, al comma 3, dopo le parole: « protezione dell'ambiente » inserire un punto ed abrogare il restante testo.

36. 4. Maggiore.

Al punto 36, sopprimere le parole: Il Registro Italiano Dighe non ha natura autonoma.

36. 5. Manzini, D'Alessandro Prisco.

Il punto 36 è sostituito dal seguente: Poiché si ritiene opportuno trasferire le attribuzioni del Registro italiano dighe all'Agenzia di Protezione civile vanno soppressi all'articolo 34 i riferimenti relativi al RID.

36. 6. Nieddu.

All'articolo 34 sostituire il comma 3 con il seguente: all'agenzia sono trasferite le attribuzioni dell'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente.

36. 7. Magnalbò, Carrara, Messa, Migliori, Siliquini.

Il punto 36 è sostituito dal seguente: si ritiene opportuno espungere dall'articolo 34 i riferimenti in materia di dighe e di Registro italiano dighe. Appare più congruo che i compiti di « amministrazione attiva » attribuite al servizio siano trasferite all'agenzia di Protezione civile, poiché tale collocazione appare più coerente con la missione per la quale il servizio è stato istituito, che è quella di tutelare la pubblica incolumità, dunque una missione del tutto simbiotica a quella della protezione civile.

36. 8. Nieddu.

Dopo il punto 36 aggiungere il seguente:

All'articolo 34 sostituire il comma 5 con il seguente: « è soppressa l'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente. Il relativo personale e le risorse sono assegnate all'agenzia.

36-bis. 1. Magnalbò, Carrara, Messa, Migliori, Siliquini.

Inserire il seguente punto 37-bis:

All'articolo 35, abrogare la lettera b).

37-bis. 1. Maggiore.

Inserire il seguente punto 37-bis:

All'articolo 35, abrogare la lettera c).

37-bis. 2. Maggiore.

Dopo il punto 37 inserire il seguente punto:

All'articolo 35, comma 1, sopprimere la lettera c).

37-bis. 3. Magnalbò, Carrara, Messa, Migliori, Siliquini.

Al punto 38 del parere sopprimere il secondo capoverso.

38. 2. Manzini.

Al punto 42 dopo le parole collegamenti telematici inserire le seguenti spettanti allo Stato.

42. 1. Giaretta.

Al punto 42 sopprimere le parole restando i compiti dell'ACI e degli Automobile Club regionali.

42. 3. Vedovato.

Al punto 42 aggiungere la seguente osservazione al comma 2, lettera f) diventa lettera n).

42. 4. Maggiore.

Al punto 42 aggiungere la seguente osservazione: al comma 2 aggiungere la seguente lettera: l) al rilascio di certificati e contrassegni di circolazione per ciclomotori.

42. 6. Maggiore.

Al punto 42 aggiungere la seguente osservazione: al comma 2 la lettera d) diventa lettera i).

42. 7. Maggiore.

Al punto 42 aggiungere la seguente osservazione: al comma 2 sostituire la lettera h) con la seguente: alla immatri-

colazione e registrazione della proprietà dei veicoli e delle successive variazioni nell'archivio nazionale dei veicoli.

42. 8. Maggiore.

Al punto 42 aggiungere la seguente osservazione: al comma 2 sostituire la lettera g) con la seguente: al rilascio di patenti e di certificati di abilitazione professionale e di loro duplicati ed aggiornamenti.

42. 9. Maggiore.

Al punto 42 aggiungere la seguente osservazione: al comma 2 sostituire la lettera f) con la seguente: agli esami per conducenti di veicoli a motore e loro rimorchi.

42. 10. Maggiore.

Al punto 42 aggiungere la seguente osservazione: al comma 2 sostituire la lettera e) con la seguente: alla tenuta dell'archivio nazionale dei veicoli e dei veicoli d'epoca e dell'anagrafe nazionale abilitati alla guida.

42. 11. Maggiore.

Al punto 42 aggiungere la seguente osservazione: al comma 2 sostituire la lettera d) con la seguente: ai compiti di polizia stradale di cui agli articoli 11 e 12 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

42. 12. Maggiore.

Aggiungere al punto 42 le parole: Al comma 2, articolo 40 lettera c) dopo le parole « tecniche indipendenti » aggiungere: « nonché all'omologazione delle attrezzature tecniche necessarie per l'effettuazione delle revisioni.

42. 13. Maggiore.

Al punto 42 aggiungere le parole: Al comma 2, articolo 40 dopo le parole « L'Agenzia svolge » aggiungere: « coerentemente con quanto previsto dall'articolo 104 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 le funzioni ».

42. 14. Maggiore.

Sostituire il punto 42 del parere apportando le seguenti integrazioni all'articolo 40 dello schema di decreto legislativo:

1. È istituita l'agenzia dei trasporti terrestri e delle infrastrutture nelle forme disciplinate degli articoli 8 e 9.

2. L'agenzia svolge, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 104 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le funzioni spettanti allo Stato in relazione:

a) alla definizione degli standard e prescrizioni tecniche in materia di sicurezza dei trasporti terrestri;

b) alla vigilanza ai fini della sicurezza dei trasporti ad impianto fisso, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 442;

c) alla omologazione e approvazione dei veicoli a motore e loro rimorchi, loro componenti e unità tecniche indipendenti, nonché all'omologazione delle attrezzature tecniche necessarie per l'effettuazione delle revisioni;

d) ai compiti di polizia stradale di cui agli articoli 11 e 12 del D.Leg. 30 aprile 1992, n. 285;

e) alla tenuta dell'archivio nazionale dei veicoli e dei veicoli d'epoca e dell'anagrafe nazionale abilitati alla guida;

f) agli esami per conducenti di veicoli a motore e loro rimorchi;

g) al rilascio di patenti e di certificati di abilitazione professionale e di loro duplicati ed aggiornamenti;

h) alla immatricolazione e registrazione della proprietà dei veicoli e delle successive variazioni nell'archivio nazionale dei veicoli;

i) alla vigilanza e al controllo tecnico in materia di revisioni generali e parziali sui veicoli a motore e i loro rimorchi, anche se svolte tramite officine autorizzate ai sensi della lettera d) del comma 3 dell'articolo 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché in materia di visite e prove di veicoli in circolazione per trasporti nazionali e internazionali, anche con riferimento ai veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose e deperibili;

l) al rilascio di certificati e contrasegni di circolazione per ciclomotori;

m) alla certificazione attribuita all'organismo notificato di cui all'articolo 20 della direttiva 96/48 CE del Consiglio del 23 luglio 1996, ed in generale alla certificazione in applicazione delle norme di base nell'ambito dei sistemi, sottosistemi, prodotti e processi relativi ai sistemi di trasporto;

n) alla definizione di standard e prescrizioni tecniche in materia di sicurezza stradale e norme tecniche relative alle strade e loro pertinenze ed alla segnaletica stradale, ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Spetta altresì all'agenzia il coordinamento dell'interoperabilità dei sistemi di trasporto.

4. All'agenzia sono assegnate le competenze progettuali e gestionali in materia di infrastrutture di competenza statale ivi comprese quelle esercitate dai provveditori alle opere pubbliche e dagli uffici opere marittime.

5. Il centro elaborazione dati delle motorizzazioni civili è trasferito all'agenzia che gestisce le procedure informatiche ed i collegamenti telematici necessari all'erogazione dei servizi su tutto il territorio nazionale.

6. Sono soppresse le strutture del ministero dei trasporti e della navigazione e del ministero dei lavori pubblici che

svolgono le funzioni ed i compiti demandati all'agenzia ai sensi dei precedenti commi. Il relativo personale e le relative risorse sono assegnate all'agenzia.

42. 15. Garra.

Al punto 42, aggiungere infine le seguenti: , mentre al comma 5 va definito come l'ambito territoriale debba essere almeno quello regionale e vanno comunque chiariti compiti che possono essere delegati alle regioni.

42. 16. Caveri.

Al punto 42, sono aggiunte infine le seguenti parole: ferma restando la possibilità di avvalersi di tale centro, in regime convenzionale, da parte degli organi statali interessati.

42. 17. Palma.

Al punto 42 le parole: fermi restando i compiti dell'ACI e degli Automobile Club regionali sono soppresse.

42. 18. Vedovato.

Premettere al punto 43 il seguente testo: all'articolo 41, comma 4, sopprimere le parole dal Ministero degli affari esteri, in materia di emigrazione e tutela dei lavoratori emigrati all'estero.

42-bis. 1. Magnalbò, Carrara, Messa, Migliori, Siliquini.

Dopo il punto 42 inserire il seguente punto: all'articolo 40, comma 6, dopo le parole livello regionale si aggiungono le seguenti parole e provinciale presso le Camere di commercio.

42-bis. 2. Magnalbò, Carrara, Messa, Migliori, Siliquini.

Dopo il punto 42 aggiungere il seguente:
sopprimere l'attuale comma 6.

42-bis. 3. Maggiore.

Dopo il punto 42 aggiungere il seguente:
il comma 5 diventa comma 6.

42-bis. 4. Maggiore.

Dopo il punto 42 aggiungere il seguente:
sostituire il comma 5 dell'articolo 40 con il seguente: Il centro elaborazione dati della motorizzazione civile si è trasferito all'agenzia che gestisce le procedure informatiche ed i collegamenti telematici necessari all'erogazione dei servizi su tutto il territorio nazionale.

42-bis. 5. Maggiore.

Prima del punto 43 della proposta di parere inserire la seguente osservazione: si propone di istituire i seguenti ministeri: il ministero del lavoro e delle politiche sociali a cui sono trasferiti, con le inerenti risorse, le funzioni esercitate dall'attuale ministero del lavoro e della previdenza sociale e quelle del dipartimento degli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministero della sanità a cui sono trasferiti, con le inerenti risorse, le funzioni ed i compiti dell'attuale ministero della sanità.

43. 01. Tapparo.

Premettere al punto 43 il seguente: Si deve evitare la unificazione in un unico ministero di attività eccessivamente diverse tra loro. Le politiche del lavoro non debbono essere concepite prevalentemente come politiche assistenziali, bensì in stretta connessione con le condizioni che consentono vitalità delle attività produttive e di servizio. Meritano quindi un proprio distinto ministero o in subordine la collocazione nel Ministero per le Attività Produttive.

La politica sanitaria risulta di tale impegno e complessità da meritare un'autonoma organizzazione ministeriale, pena il prevalere o di una sanitarizzazione delle politiche sociali in senso stretto, o di una attenzione agli aspetti di assistenza sociale. È quindi opportuna l'istituzione di un apposito ministero della salute distinto da un ministero per la famiglia e le politiche sociali. In questo modo è anche data maggiore centralità alla famiglia come destinataria di apposite politiche, al di là di quanto specificato all'articolo 41, comma 2), che fa riferimento solo alle condizioni di bisogno e di disagio.

Tra le politiche sociali va inserita anche la politica della casa, che per gli aspetti di competenza statale male si configura nel Ministero delle Infrastrutture del Territorio. Risulta invece più utile mantenere tra le competenze del Ministero degli Affari Esteri la materia dell'emigrazione e quella della tutela dei lavoratori emigrati all'estero. Viceversa la competenza sulla vigilanza sui flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari, di cui all'articolo 42, comma 1), lettera d), risulterebbe meglio attribuita al Ministero degli Interni, che esercita analoga competenza generale.

43. 02. Gubert.

Risulta necessario inserire alcuni elementi di maggiore chiarezza nei testi degli articoli 41, 42 e 43 della proposta di decreto legislativo in esame: In primo luogo è indispensabile integrare l'articolo 41, comma 2, 5° rigo il riferimento alla sanità veterinaria con « e igiene e sicurezza degli alimenti ».

43. 03. Garra.

Si propone di inserire nel testo del parere al punto relativo all'articolo 41, comma 3: Dopo le parole: alle regioni e agli enti locali *aggiungere le seguenti parole:* Il Ministero dei diritti sociali esercita l'indirizzo, il coordinamento e la promozione delle attività relative alla forma-

zione professionale sia delle Regioni che dell'Agenzia di cui all'articolo 84 fatte salve le competenze e prerogative primarie delle province autonome di Trento e di Bolzano.

43. 04. Pinggera, Thaler.

Si esprime parere favorevole allo schema di decreto legislativo ex articoli 11, comma 1, lettera a), e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59, solo a condizione che:

2) siano attribuiti, in coerenza con i recenti indirizzi assunti in sede di Unione europea, in maniera chiara al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, tutte le competenze del settore dell'alimentazione e della tutela dei consumatori, compresi i controlli sull'igiene e sulla sicurezza degli alimenti.

Di conseguenza sia inserito, dopo l'articolo 46, l'articolo 46-bis (*Istituzione dell'agenzia per l'alimentazione*).

1. È istituita l'agenzia per l'alimentazione nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9.

2. Le funzioni dell'agenzia sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro novanta giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto legislativo, sentite le commissioni parlamentari competenti.

43. 05. Lubrano di Ricco.

Si esprime parere favorevole allo schema di decreto legislativo ex articoli 11, comma 1, lettera a), e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59, solo a condizione che siano tolte al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali tutte le attribuzioni e funzioni riguardanti le politiche attive del lavoro e le siano, nel contempo attribuite quelle riguardanti le politiche e le funzioni sull'alimentazione, i diritti dei consumatori, e quelle di pre-

venzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori.

In particolare:

il titolo del capo IX sia sostituito dal seguente: « Il Ministero della Salute, Alimentazione e delle politiche sociali »;

il comma 1 dell'articolo 41 sia sostituito dal seguente: È istituito il ministero della salute, alimentazione e politiche sociali;

al comma 2 dell'articolo 41, dopo le parole: sanità veterinaria, siano inserite le seguenti: politiche per i consumatori;

al comma 2 dell'articolo 41, le parole: di politiche del lavoro e sviluppo dell'occupazione, di tutela del lavoro; siano sostituite dalle seguenti: di prevenzione e di sicurezza del lavoro e di tutela della salute dei lavoratori;

al comma 1, lett. b) dell'articolo 42, *alla fine siano inserite le seguenti parole: e annonaria.*

43. 06. Lubrano di Ricco.

Premettere al punto 43.

In merito alle competenze del nuovo Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali si raccomanda che l'articolo 41 mantenga al Ministero degli Esteri (anziché trasferirle al Ministero del Lavoro, come previsto dalla attuale redazione dello schema di decreto legislativo) le competenze in materia di emigrazione e tutela dei lavoratori emigrati all'estero.

Tale raccomandazione è dettata dalla necessità di evitare incongruenze legislative e confusioni in sede di applicazione della nuova normativa, che attribuisce del resto — all'articolo 12 dello stesso schema di decreto legislativo — al Ministero degli Affari Esteri le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di rapporti politici, economici, sociali e culturali con l'estero.

La Commissione Esteri della Camera dei Deputati, da parte sua, ha approvato

il 13 luglio all'unanimità le stesse raccomandazioni da trasmettere alla Commissione per la riforma amministrativa (*vedi resoconto qui allegato*).

43. 07. Magnalbò, Migliori, Carrara.

Premettere al punto 43 il seguente:

Al comma 2, articolo 41 appare opportuno, quinto rigo, dopo le parole: sanità veterinaria aggiungere: e igiene e sicurezza degli alimenti.

43. 08. Messa.

Premettere al punto 43 il seguente testo:

Si propone di istituire uno specifico ministero della salute al quale attribuire le funzioni richiamate alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 42.

43. 09. Carmelo Carrara.

Si propone di inserire nel testo del parere al punto successivo del 43, relativo all'articolo 41, comma 3 il seguente testo: dopo le parole: alle regioni e agli enti locali aggiungere le seguenti parole: Il Ministero dei diritti sociali esercita l'indirizzo, il coordinamento e la promozione delle attività relative alla formazione professionale sia delle Regioni che dell'Agenzia di cui all'articolo 84 fatte salve le competenze e prerogative primarie delle province autonome di Trento e di Bolzano.

43. 10. Pinggera, Thaler.

Dopo il punto 43 aggiungere al punto 43 le seguenti parole: nell'articolo 42, lettera d) andrebbe meglio esplicitata la competenza del Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali in materia di politiche della formazione professionale come elemento centrale delle politiche attive per l'occupazione.

43. 1. Manzini, D'Alessandro Prisco.

Il testo dell'articolo 42, pur individuando due aree funzionali per la sanità, introduce elementi di confusione, mescolando sia al punto *a)* che al punto *b)* materie della salute umana e di sanità veterinaria e alimentare.

Si propone pertanto di mantenere la struttura complessiva dell'articolo 42 su quattro aree funzionali dedicando tuttavia un'area specifica per la salute umana ed una a quella veterinaria e alimentare.

Il testo dei due punti dovrebbe essere letto come segue:

a) Ordinamento sanitario e tutela della salute umana:

indirizzi generali e coordinamento in materia di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle malattie umane, ivi comprese le malattie infettive e diffuse; programmazione sanitarie di rilievo nazionale; indirizzo e coordinamento delle attività regionali nonché rapporti con le organizzazioni internazionali, l'Unione Europea e ricerca scientifica in materia di tutela della salute umana; controllo e vigilanza sui farmaci, sostanze e prodotti destinati all'impiego in medicina; organizzazione dei servizi sanitari; professioni sanitarie; concorsi e stato giuridico del Servizio Sanitario Nazionale.

b) Sanità veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti:

profilassi veterinaria, ivi comprese le malattie infettive e diffuse degli animali e le zoonosi; benessere, sperimentazione e riproduzione animale; polizia veterinaria; farmaci veterinari e alimenti per animali; igiene e commercializzazione degli alimenti di origine animale e dei loro sottoprodotti; avanzi animali; autorizzazione ispezione, controllo e vigilanza degli impianti di produzione, trasformazione e conservazione degli stessi; produzione, trasporto ed etichettatura di alimenti e bevande, nonché dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare e dei prodotti fitosanitari; applicazione delle biotecnologie in materia veterinaria ed ali-

mentare; profilassi nutrizionale; coordinamento delle attività nazionali ed internazionali in materia di Codex Alimentarius, nonché rapporti con le organizzazioni internazionali e l'Unione Europea in materia veterinaria e di igiene e sicurezza degli alimenti; ricerca in materia veterinaria, alimentare e nutrizionale; indirizzo, coordinamento e finanziamento degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali e degli Uffici veterinari di porto, aeroporto e confine per gli adempimenti CEE.

43. 2. Garra.

Per quanto riguarda infine il testo dell'articolo 43, la specificità in materia veterinaria e gli obblighi derivanti dalla normativa europea in materia richiedono che gli uffici veterinari di porto, aeroporto e confine, nonché gli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari rimangano alle dirette dipendenze del Ministero di riferimento e del Dipartimento competente. Soluzioni diverse porterebbero immediatamente il nostro Paese al di fuori dei livelli europei di sicurezza. Non va dimenticato che questi uffici veterinari periferici sono autorizzati espressamente dalle Autorità della Commissione Europea e pur dipendendo dal Dipartimento di veterinaria e alimenti dell'attuale Ministero della Sanità sono sotto il controllo periodico e la vigilanza permanente della Commissione U.E.

Pertanto è indispensabile sopprimere il comma 2 dell'articolo 43 o, in alternativa, introdurre al comma 2 dell'articolo 43 dopo le prime due righe: ad eccezione degli uffici veterinari di porto, aeroporto e confine nonché gli uffici veterinari per gli adempimenti CEE che, in relazione agli obblighi internazionali assunti dall'Italia continuano a dipendere dal Dipartimento del Ministero competente in materia di sanità veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti.

Al contempo nel secondo periodo del comma 2 dell'articolo 43 va soppressa la parola: veterinaria.

43. 3. Garra.

Inserire al punto 43 le parole:

Sostituire il punto b) dell'articolo 42 con il seguente:

b) Sanità veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti.

Profilassi veterinaria, ivi comprese le malattie infettive e diffuse degli animali e le zoonosi; benessere, sperimentazione e riproduzione animale; polizia veterinaria; farmaci veterinari e alimenti per animali; igiene e commercializzazione degli alimenti di origine animale e dei loro sottoprodotti; avanzi animali; autorizzazione ispezione, controllo e vigilanza degli impianti di produzione, trasformazione e conservazione degli stessi; produzione, trasporto ed etichettatura di alimenti e bevande, nonché dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare e dei prodotti fitosanitari; applicazione delle biotecnologie in materia veterinaria ed alimentare; profilassi nutrizionale; coordinamento delle attività nazionali ed internazionali in materia di Codex Alimentarius, nonché rapporti con le organizzazioni internazionali e l'Unione Europea in materia veterinaria e di igiene e sicurezza degli alimenti; ricerca in materia veterinaria, alimentare e nutrizionale; formazioni in materia veterinaria e alimentare; indirizzo, coordinamento, finanziamento e controllo degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali e degli Uffici veterinari di porto, aeroporto e confine per gli adempimenti CEE.

43. 4. Massa.

Inserire al punto 43 le parole:

All'articolo 42 sostituire il punto a) con il seguente:

a) Ordinamento sanitario e tutela della salute umana;

Indirizzi generali e coordinamento in materia di prevenzione, diagnosi, cura e

riabilitazione delle malattie umane, ivi comprese le malattie infettive e diffuse; programmazioni sanitarie di rilievo nazionale; indirizzo e coordinamento delle attività regionali nonché rapporti con le organizzazioni internazionali, l'Unione Europea e ricerca scientifica in materia di tutela della salute umana; controllo e vigilanza sui farmaci, sostanze e prodotti destinati all'impiego in medicina; organizzazione dei servizi sanitari; professioni sanitarie; concorsi e stato giuridico del Servizio Sanitario Nazionale.

43. 5. Massa.

All'articolo 42, comma 1, sopprimere la lettera b).

43. 6. Magnalbo, Carrara, Messa, Migliori, Siliquini.

Ad integrazione del punto 43, aggiungere: all'art. 41, comma 2, ultima riga, sopprimere le parole: e dell'adeguatezza.

43. 7. Tapparo.

Ad integrazione del punto 43, aggiungere: all'art. 41, comma 2, dopo con particolare riferimento alla inserire tutela della salute nei luoghi di lavoro, alla.

43. 8. Tapparo.

Inserire al punto 43-bis la seguente osservazione: sopprimere il comma 2.

43-bis. 1.

Al comma 2 secondo periodo, sopprimere la parola: veterinaria.

43-bis. 2. Massa.

Al comma 2, dopo le prime due righe, aggiungere: ad eccezione degli uffici veterinari di porto, aeroporto e confine nonché gli uffici veterinari per gli adem-

pimenti CEE che, in relazione agli obblighi internazionali assunti dall'Italia, continuano a dipendere dal Dipartimento del Ministero competente in materia di sanità veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti.

43-bis. 3. Massa.

Alla riga 8 del punto 44 sembra opportuno sopprimere il periodo fino al punto dopo la parentesi, anche in coerenza con quanto si sostiene al periodo successivo.

44. 1. Manzini, D'Alessandro Prisco.

Al punto 44 sopprimere, nella frase conclusiva da: o, in alternativa sino a: tecnici.

44. 2. Tapparo.

Dopo il punto 44, aggiungere il punto 44-bis: si ritiene necessario rendere esplicito che presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali continua ad operare la Commissione di parità nel lavoro.

44-bis. 1. Manzini, D'Alessandro Prisco.

Al punto 45, sopprimere:

La competenza del ministero del lavoro non è quella di soggetto della contrattazione - mentre per quanto riguarda i dipendenti delle pubbliche amministrazioni l'ARAN ha questa funzione.

45. 1. Manzini, D'Alessandro Prisco.

Dopo il punto 45 inserire il seguente:

« 45-bis. Si ritiene opportuno istituire il Ministero per la salute affidando allo stesso con le inerenti risorse, le funzioni e i compiti del Ministero della sanità, nonché le funzioni e i compiti di competenza statale attinenti alle attività ad elevata integrazione socio-sani-

taria intese come quelle caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria nelle aree materno-infantile, degli anziani, dell'*handicap*, delle patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, delle patologie per infezione da HIV e patologie in fase terminale, delle inabilità o disabilità conseguente a patologie cronico-degenerative.

Conseguentemente andranno ridefinite le aree funzionali del ministero del lavoro, da ridenominarsi ministero del lavoro e della solidarietà sociale, cui dovrebbero in ogni caso restare affidati i compiti più direttamente commessi alle politiche di solidarietà sociale quali oggi attribuite al dipartimento affari sociali presso la Presidenza del Consiglio.

45-bis. 1. Palma, Giaretta.

Dopo il punto 45 inserire il seguente:

45-bis. Si ritiene opportuno accorpere in un unico ministero, da denominare Ministero per la salute e le politiche sociali, tutte materie concernenti le politiche di benessere sociale tra le quali, in particolare, la sanità, l'igiene e l'assistenza sociale, con esclusione delle competenze dell'attuale Ministero del lavoro in quanto essendo queste ultime finalizzate alla programmazione e all'incentivazione delle politiche del lavoro, potrebbero più opportunamente essere ricomprese tra le competenze dell'istituendo ministero delle attività produttive.

45-bis. 2. Palma, Giaretta.

Dopo il punto 45 inserire il seguente:

45-bis. Si ritiene opportuno istituire il Ministero per la salute affidando allo stesso le inerenti risorse finanziarie e di personale, le funzioni e i compiti del Ministero della sanità, quelli di competenza statale attinenti alle attività ad

elevata integrazione socio-sanitarie nonché quelli, di rilievo sanitario, attinenti alla prevenzione dell'inquinamento atmosferico, acustico, elettromagnetico, del suolo e delle acque, e alla prevenzione e sicurezza negli ambienti e luoghi di lavoro.

45-bis. 3. Palma, Giaretta.

Dopo il punto 45 aggiungere il punto 45-bis:

Si ritiene opportuno chiarire, sia in relazione all'articolazione delle aree funzionali della nuova struttura, sia in relazione alla riorganizzazione degli uffici periferici del ministero della sanità, l'area di specificità propria della sanità veterinaria e dell'igiene e della sicurezza degli alimenti assicurando autonomia operativa in coerenza con gli indirizzi assunti recentemente in sede di Unione Europea.

45-bis. 4. Manzini, D'Alessandro Prisco.

Dopo il punto 45 aggiungere il punto 45-ter:

Valuti il Governo l'opportunità di individuare le funzioni tecnico scientifiche e di coordinamento tecnico da affidare all'istituto superiore di sanità, all'ISPELS e all'agenzia per i servizi sanitari regionali.

45-bis. 5. Manzini, D'Alessandro Prisco.

Al punto 46 (Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca) sostituire il punto 46 con il seguente: Valuti il Governo l'opportunità di far coincidere i dipartimenti con le aree funzionali previste e inoltre di riorganizzare le diverse funzioni, collegando quelle in materia di istruzione superiore, sia universitaria che non universitaria.

46. 1. Bracco.

Dopo il punto 46 aggiungere il punto 46-bis:

All'articolo 45, lettera a) va reso più chiaro che la competenza sul sistema formativo complessivo è attribuito al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

46-bis. 1. D'Alessandro Prisco.

Al punto 47 (Ministero per i beni e le attività culturali) al termine aggiungere: ivi compresa la competenza sull'attività degli istituti italiani di cultura.

47. 1. Bracco.

Dopo l'osservazione 47) aggiungere il seguente punto:

All'articolo 47, comma 2, dopo le parole: « proprietà letteraria » inserire la seguente frase: « , nonché le funzioni in materia di amministrazione del Fondo edifici di culto, attualmente esercitate dal Ministero dell'interno ».

47-bis. 1. Tapparo.

All'articolo 51, comma 1, lettera e) dopo la parola: coordinamento aggiungere le seguenti: monitoraggio e controllo.

53. 1. Magnalbò, Carrara, Messina, Migliorini, Siliquini.

Al punto 56, sostituire il terzo periodo con il seguente:

È in particolare necessario attribuire all'agenzia del territorio la gestione dell'osservatorio del mercato immobiliare e degli uffici estimativi, la cui funzione strumentale risulta essenziale, oltre che per il completamento del processo di revisione dei valori catastali, anche al fine di salvaguardare l'omogeneità del sistema informativo-catasto conservatorie-uffici del registro. Per quanto riguarda l'agenzia del demanio, snellita dal trasferimento dei

compiti di consultazione erariale estranei alla propria missione fondamentale, potrebbe utilmente avvalersi di una struttura estimativa interna, specializzata nelle valutazioni degli immobili demaniali.

56. 1. Frattini.

All'articolo 61, comma 1, prima del punto aggiungere le seguenti parole: ad esse si applica la legge 7 agosto 1990, n. 241.

57-bis. 1. Magnalbò, Carrara, Messina, Migliorini, Siliquini.

Dopo il punto 57, aggiungere il seguente: 57-bis. Al comma 3 dell'articolo 61 bisogna tenere conto, in conclusione, della dimensione regionale.

57-bis. 2. Caveri.

Dopo il punto 57) aggiungere il seguente:

ART. 59.

Al comma 1 dopo le parole: di conoscenze sul territorio, aggiungere:

All'Agenzia è attribuita l'amministrazione dei beni immobili dello Stato, con il compito di razionalizzarne e valorizzarne l'impiego di sviluppare il sistema informativo e di valutazione sui beni del demanio e del patrimonio a fini conoscitivi ed operativi e gestire con criteri imprenditoriali i programmi di vendita, di provvista, di utilizzo e di manutenzione ordinaria e straordinaria di tali immobili. All'Agenzia del Territorio spettano la gestione dell'Osservatorio sul mercato immobiliare nonché i servizi estimativi ad esso connessi ed i servizi attualmente svolti dagli Uffici Tecnici Erariali o Uffici del Territorio.

57-bis. 3. Maggiore.

Dopo il punto 57) aggiungere il seguente:

Soppresso l'articolo 60.

57-bis. 4. Maggiore.

Dopo il punto 57) aggiungere il seguente:

Al comma 2 dell'articolo 59 aggiungere dopo le parole: aggiornamento del catasto. *Le seguenti:* L'Agenzia gestisce i servizi estimativi attualmente svolti dagli Uffici Tecnici Erariali o Uffici del Territorio. Può stipulare convenzioni per la gestione dei beni immobiliari con le Regioni, gli Enti Locali ed altri Enti pubblici.

57-bis. 5. Maggiore.

Dopo il punto 57) aggiungere il seguente:

Al comma 1 dell'articolo 60, dopo le parole: a fini conoscitivi *aggiungere:* ed operativi e gestisce con criteri.

57-bis. 6. Maggiore.

Dopo il punto 57) aggiungere il seguente:

Al comma 1 dell'articolo 59 dopo le parole « ... sugli immobili » aggiungere: « All'Agenzia spetta altresì la gestione dell'Osservatorio sul mercato immobiliare nonché i servizi estimativi ad esso connessi ed i servizi erariali attualmente svolti dagli Uffici Tecnici Erariali o Uffici del Territorio ».

57-bis. 7. Maggiore.

Dopo il punto 7) aggiungere il seguente:

Al comma 1 dell'articolo dopo le parole « ... e del patrimonio; » aggiungere: « è dotata di proprie strutture tecniche per la valutazione... ».

57-bis. 8. Maggiore.

Aggiungere dopo il punto 58 del parere: In ordine all'articolo 66, comma 1, il Governo chiarisca, anche con riferimento a quanto espressamente indicato nella relazione, che si tratta di autonomo comparto di contrattazione.

58-bis. 1. Cennamo.

Inserire il seguente punto 58-bis:

All'articolo 71 è necessario riconoscere agli IRRE la personalità giuridica e fare esplicito riferimento al comma 10, articolo 21 della legge 59/97 dove ne sono definite le finalità di supporto all'autonomia delle singole istituzioni scolastiche. Inoltre va sottolineata la loro funzione nelle attività di auto-formazione e di formazione del personale della scuola e va definito un necessario coordinamento con l'Istituto Nazionale di documentazione per la innovazione e la ricerca educativa, l'Istituto Nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione, le università e con le altre agenzie educative.

58-bis. 2. Bracco.

Inserire il seguente punto 58-bis:

(Disposizioni in materia di istruzione non universitaria) – All'articolo 71 si ritiene opportuno sottolineare tra i compiti delle direzioni regionali le attività di supporto alle istituzioni scolastiche attraverso una organizzazione di servizi a livello provinciale o sub provinciale, cui siano affidate funzioni di consulenza e sostegno alle scuole.

58-bis. 3. Bracco.

Inserire il seguente punto 58-bis:

Si valuti l'opportunità di prevedere presso la direzione regionale della Regione Friuli-Venezia Giulia di un ufficio di rango dirigenziale per le scuole di lingua slovena.

58-bis. 4. Bracco.

Al punto 58-bis inserire la seguente osservazione:

All'articolo 70, sarebbe opportuno dire che le Direzioni Generali Regionali svolgono attività di supporto alle istituzioni scolastiche attraverso un'organizzazione di servizi a livello provinciale o sub provinciale cui sono demandate anche la gestione del personale scolastico per quanto non di competenza delle singole istituzioni scolastiche, o funzioni di consulenza e sostegno alle scuole.

58-bis. 5. Giaretta.

Inserire il seguente punto 58-bis:

All'articolo 66, comma 2, lettera d), prima del punto aggiungere le seguenti parole « attraverso percorsi di formazione e abilitazione dirigenziale ».

58-bis. 6. Magnalbò, Carrara, Messa, Migliori, Siliquini.

All'articolo 66, comma 2, lettera d), prima del punto aggiungere: attraverso percorsi di formazione e abilitazione dirigenziale;

e) istituisce il settore professionale della vice dirigenza come area di congiunzione tra i dirigenti ed il restante personale.

58-bis. 7. Magnalbò, Carrara, Messa, Migliori, Siliquini.

Inserire il seguente punto 58-bis:

All'articolo 66, dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di garantire l'imparzialità ed il buon andamento nell'esercizio della funzione pubblica assegnata alle agenzie fiscali, con regolamento da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,

n. 400, sono emanate disposizioni idonee a garantire l'indipendenza e l'autonomia tecnica del personale pubblico.

58-bis. 8. Magnalbò, Carrara, Messa, Migliori, Siliquini.

Inserire il seguente punto 58-bis:

Al punto 59 del parere, aggiungere alla fine: Si ritiene inoltre opportuno mantenere i poteri di indirizzo e vigilanza presso la Presidenza del Consiglio.

59. 0. Manzini.

Prima del punto 59 inserire il seguente:

Poiché i compiti di protezione civile richiedono un coordinamento di settori e funzioni riferibili a ministeri diversi, ferma restando l'utilità di una agenzia tecnico-operativa, la Commissione ritiene più opportuno attribuire alla Presidenza del Consiglio dei ministri le relative funzioni di vigilanza. In effetti, la sottrazione di compiti di gestione dalla Presidenza ben può conciliarsi con il mantenimento, per limitate funzioni, di un compito di vigilanza che istituzionalmente non è e non può essere assimilato alla gestione, considerata anche la natura e la personalità autonoma della agenzia. È del resto lo stesso sistema legislativo nazionale di protezione civile che prevede un coordinamento tra Vigili del fuoco, Forze Armate, Forze di polizia, Corpo forestale dello Stato, Servizi tecnici nazionali, Croce rossa italiana, strutture del Servizio Sanitario Nazionale, Istituto nazionale di geofisica e organizzazioni di volontariato. Pertanto, fino a quando l'impianto della legge n. 225 del 1992 non sarà organicamente modificato (ciò che non può avvenire in tale sede), soltanto la Presidenza del Consiglio, sia pure abbandonando ogni funzione di gestione, potrà assicurare il coordinamento mediante la vigilanza sull'agenzia.

59. 1. Frattini.

Sostituire il paragrafo 59 con il seguente:

È preferibile mantenere il tradizionale rapporto di dipendenza del corpo dei vigili del fuoco dal ministero dell'interno, anche alla luce di quanto espressamente previsto dall'articolo 15, comma 2, con riferimento alle strutture periferiche del corpo medesimo. Al Corpo, infatti, sono attribuite competenze — in primo luogo quella di concorrere alla tutela dell'ordine pubblico e dell'incolumità delle persone e delle cose — che hanno rilievo di gran lunga prevalente rispetto a quelle di protezione civile, ciò che trova corrispondenza anche nella professionalità polivalente dei vigili del fuoco. È dunque necessario prevedere più propriamente che l'agenzia si avvalga del Corpo, per il concorso necessario dei vigili del fuoco ai compiti di protezione civile, ferma restandone — come detto — la dipendenza organica dal ministero dell'interno.

59. 2. Frattini.

Sostituire il punto 59 con il seguente testo:

Sostituire il comma 3 dell'articolo 74 con il seguente.

Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco concorre alle attività di emergenza di protezione civile ai sensi della legge 225/92.

59. 3. Lubrano di Ricco.

Si propone di inserire nel testo del parere in fine al punto n. 59

La raccomandazione di valorizzazione dei corpi di vigili del fuoco volontari per i quali si propone l'organizzazione e l'amministrazione su base regionale o provinciale.

59. 4. Pinggera, Thaler.

Il punto 59 è così sostituito:

Occorre in ogni caso definire con precisione l'imputazione di responsabilità in materia di protezione civile a livello periferico, chiarendo il ruolo in materia delle Regioni, delle autonomie territoriali e degli organi dello Stato e dei rapporti di ciascuno di essi con l'agenzia.

59. 5. Palma.

Al punto 59 sopprimere il primo periodo.

59. 6. Carrara.

Sostituire il punto 59 con il seguente testo:

Sostituire il comma 3 con il seguente: L'Agenzia provvede alla riorganizzazione del corpo nazionale dei vigili del fuoco, assicurando la più ampia autonomia organizzativa e gestionale alle relative strutture centrali e periferiche.

59. 7. Maggiore.

Punto 59 del parere (per quanto riguarda l'Agenzia di protezione civile articoli 74-82):

Al punto 59 del parere: È necessario che la vigilanza politica sull'Agenzia sia attribuita al Presidente del Consiglio dei Ministri o per sue deleghe al Ministro dell'Interno.

59. 8. Maggiore.

Sostituire il punto 59 con il seguente testo:

Sostituire il comma 3 dell'articolo 74 con il seguente: Il corpo dei vigili del fuoco concorre all'attività di emergenza e protezione civile ai sensi della legge 225 del 1992.

59. 10. Carrara.

Al punto 59 aggiungere in fine le seguenti parole: È necessario che la vigilanza politica sull'agenzia sia attribuita al Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega al Ministro dell'interno.

59. 11. Migliori.

Sostituire il punto 59 con il seguente: sostituire l'art. 75 con il seguente: l'Agenzia è sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che eserciterà poteri di indirizzo lasciando autonomia operativa all'agenzia stessa.

59. 12. Magnalbò, Carrara, Messa, Migliori, Siliquini.

Al punto 59 della proposta di parere dopo la parola ricondurre aggiungere la seguente espressione Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco concorre alle attività di emergenza di protezione civile ai sensi della legge 225/92.

59. 13. Mundi.

Al punto 59 (Per quanto riguarda l'Agenzia di protezione civile – articoli 74-82) aggiungere: È necessario che la vigilanza politica sull'Agenzia sia attribuita al Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, al Ministro dell'Interno.

59. 14. Di Bisceglie.

Sopprimere il punto 59.

59. 15. Palma.

Si propone di inserire nel testo del parere alla fine del punto 59:

La raccomandazione di valorizzazione dei corpi di vigili del fuoco volontari per i quali si propone l'organizzazione e l'amministrazione su base regionale o provinciale.

59. 16. Pinggera, Thaler.

Aggiungere il seguente punto 59-bis:

All'articolo 75, sostituire le parole: ministro dell'interno *con le parole:* Presidente del Consiglio dei ministri o ministro dell'interno da lui delegato.

59-bis. 1. Magnalbò, Carrara, Messa, Migliori, Siliquini.

Aggiungere il punto 59-ter:

All'articolo 76, comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: c-bis) le funzioni operative di cui all'articolo 107, comma 1, lettera f) n. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

59-ter. 1. Magnalbò, Carrara, Messa, Migliori, Siliquini.

Aggiungere il seguente punto 59-ter:

All'articolo 76, comma 3 dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) per la fissazione commerciale di norme generali di sicurezza per le attività industriali, civili e gli impianti a rischio incidente rilevante.

59-ter. 2. Carrara, Messa, Migliori, Siliquini.

ART. 77.

Al comma 3, dopo le parole: conferenza unificata *aggiungere le seguenti:* e due scelti tra i Dirigenti dell'area tecnico-operativa del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di cui uno con funzioni vicarie del Presidente.

59-ter. 4. Magnalbò, Carrara, Messa, Migliori, Siliquini.

Sostituire le parole: ministro dell'interno *con le parole:* presidente del consiglio dei ministri o ministro dell'interno da lui delegato.

59-ter. 5. Magnalbò, Carrara, Messa, Migliori, Siliquini.

ART. 81.

Al comma 1, dopo le parole: servizio sismico nazionale *aggiungere le seguenti:* e del corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Dipartimento Servizi Tecnici Nazionali.

59-ter. 6. Magnalbò, Carrara, Messa, Migliori, Siliquini.

Al comma 2, sopprimere le parole: che svolge le funzioni e i compiti di cui all'articolo 74, comma 2.

59-ter. 7. Magnalbò, Carrara, Messa, Migliori, Siliquini.

Inserire al punto 60.

Al comma 2 dell'articolo 74 sopprimere le parole: tecnico-operativi e scientifici in materia di protezione civile.

60. 1. Maggiore.

Al comma 2 dell'articolo 74 dopo le parole: del ministero dell'interno *aggiungere le seguenti:* ivi compreso il corpo nazionale dei vigili del fuoco.

60. 2. Maggiore.

Dopo le parole: dal trasferimento all'Agenzia *aggiungere le seguenti:* in particolare per le funzioni in materia di dighe, attualmente in capo al Registro italiano dighe.

60. 3. Nieddu.

Al comma 2, dell'articolo 74, sopprimere le parole: tecnico-operativi e scientifici in materia di Protezione Civile.

60. 4. Magnalbò, Carrara, Messa, Migliori, Siliquini.

Al comma 2, dopo le parole: Ministero dell'interno *aggiungere le seguenti parole:* ivi compreso il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

60. 5. Magnalbò, Carrara, Messa, Migliori, Siliquini.

Dopo il punto 60 aggiungere il seguente: 60-bis. Alla lettera m) dell'articolo 76 va meglio esplicitato e valorizzato il ruolo del volontariato.

60-bis. 1. Caveri.

All'articolo 74, sopprimere il comma 3.

60-bis. 2. Garra.

All'articolo 74, sostituire il comma 3 con il seguente: L'Agenzia provvede alla riorganizzazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco assicurando ad esso autonomia regolamentare, amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile. La direzione delle strutture periferiche regionali e provinciali dell'Agenzia è affidata esclusivamente, anche in via continuativa, a dirigenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

60-bis. 3. Magnalbò, Carrara, Messa, Migliori, Siliquini.

All'articolo 74, sostituire il comma 3 con il seguente: l'organizzazione periferica dell'Agenzia si articola in direzioni regionali e provinciali, ha come base l'articolazione territoriale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ed ha per queste strutture autonomia organizzativa e gestionale.

60-bis. 4. Magnalbò, Carrara, Messa, Migliori, Siliquini.

All'articolo 74, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco concorre alle attività di emergenza di protezione civile, ai sensi della 225/92.

60-bis. 5. Garra.

Dopo il punto 60, inserire il seguente punto 60-bis:

All'articolo 75, ogniqualvolta ricorrente sostituire la dizione « Ministro dell'Interno » con la seguente: « Presidente del Consiglio dei Ministri o Ministro dell'interno da lui delegato ».

60-bis. 6. Maggiore.

Dopo il punto 60, inserire il seguente punto 60-bis:

All'articolo 76 comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

« c-bis) le funzioni operative di cui all'articolo 107 comma 1 lettera f) n. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ».

60-bis. 7. Maggiore.

Dopo il punto 60 inserire il seguente: 60-bis:

Al comma 1 della lettera « o » con il seguente testo: Le attività ed i compiti attualmente attribuiti al Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali dalle attuali normative vigenti.

60-bis. 8. Maggiore.

Dopo il punto 60, inserire il seguente punto 60-bis:

Ogniqualvolta ricorrente sostituire la dizione « Ministro dell'Interno » con la

seguinte: « Presidente del Consiglio dei Ministri o Ministro dell'interno da lui delegato ».

60-bis. 9. Maggiore.

Dopo il punto 60 inserire il seguente punto 60-bis:

Al comma 3 dell'articolo 76 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) per la fissazione di norme generali di sicurezza per le attività industriali, civili e commerciali e per gli impianti a rischio di incidente rilevante ».

60-bis. 10. Maggiore.

Dopo il punto 60, inserire il seguente punto 60-bis:

Ogniqualvolta ricorrente sostituire la dizione « Ministro dell'Interno » con la seguente: « Presidente del Consiglio dei Ministri o Ministro dell'interno da lui delegato »

60-bis. 11. Maggiore.

Dopo il punto 60, inserire il seguente punto 60-bis:

Al comma 1 dell'articolo 81 dopo le parole: « servizio sismico nazionale » aggiungere: « e del Corpo Nazionale dei vigili del Fuoco e del Dipartimento Servizio Tecnici Nazionali ».

60-bis. 12. Maggiore.

Dopo il punto 60, inserire il seguente punto 60-bis:

All'articolo 82, comma 1, dopo le parole: « contestualmente soppresse » aggiungere le seguenti: « con esclusione del Corpo

Nazionale dei Vigili del Fuoco che sarà disciplinato da appositi regolamenti definiti entro i 60 giorni ».

60-bis. 13. Magnalbò, Carrara, Messa, Migliori, Siliquini.

Si propone di inserire nel testo del parere al punto 61 relativo all'articolo 83, comma 3:

Dopo le parole: « n. 112 » sopprimere fino alle seguenti: « secondaria superiore » e sostituire con le seguenti: « ad eccezione di quello cui si riferisce la lettera l) del comma 1, e di quelli inerenti alla formazione scolastica. In tale quadro, l'Agenzia esercita la funzione di accreditamento delle strutture pubbliche o private che agiscono nel settore della formazione scolastica e professionale ».

61. 1. Pinggera, Thaler.

Si propone di inserire nel testo del parere al punto 61 relativo all'articolo 83, comma 3:

Dopo le parole: « n. 112 » sopprimere fino alle seguenti: « secondaria superiore » e sostituire con le seguenti: « ad accezione di quello cui si riferisce la lettera l) del comma 1, e di quelli inerenti alla formazione scolastica. In tale quadro, l'Agenzia esercita la funzione di accreditamento delle strutture pubbliche e private che agiscono nel settore della formazione scolastica e professionale.

61. 2. Pinggera, Thaler.

Inserire un punto 61 b) così formulato: si valuti la possibilità che l'Agenzia si avvalga dell'ISFOL, eventualmente riordinato, per l'esperienza da questa maturata nel campo.

61. 3. Bracco.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante « Riforma dell'organizzazione del Governo, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera a), e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ».

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO

1. La Commissione osserva che la legislazione in materia di riforme della P.A., a partire dalla legge di delega n. 421 del 1992, ha introdotto il principio della separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa; che l'articolo 3 del decreto legislativo 29 del 1993 e successive integrazioni, ha ulteriormente specificato in tema di organizzazione delle strutture amministrative, stabilendo che agli organi di Governo spettano due funzioni:

a) di definizione degli obiettivi e dei programmi;

b) di verifica dei risultati della gestione amministrativa in funzione delle direttive date. Tra le due funzioni di governo si collocano i compiti degli organi amministrativi, che non sono di contrasto all'indirizzo politico ma sono ad esso raccordati. Per tale fine la legge impone la procedimentalizzazione e, quindi, l'obbligatorietà dei poteri di direzione politica.

2. La conseguenza è che il rapporto di direzione sostituisce quello tradizionale di gerarchia, con evidente superiorità del potere politico rispetto a quella amministrativa. Ogni potere « *extra ordinem* » del ministro va interpretato in senso restrittivo (ad esempio il potere di avocazione che è limitato ai casi di necessità ed urgenza e va comunque motivato e comunicato al Capo del Governo).

3. Da tale impostazione la riforma delle strutture amministrative, a parere della Commissione, dovrebbe essere disciplinata da norme tendenzialmente generali e non ristretta a specifici settori ministeriali, specialmente dove nel nuovo assetto politico gli

organi di governo sono espressione di rappresentanza politica (ministeri). Al contrario con il progetto del governo, fondato su modelli flessibili costituiti da direzioni generali, dipartimenti ed agenzie si introducono norme non generali per tutta la P.A ma specifiche per settori di materie e tipo di ministero.

4. La funzione di governo (autonoma da quella legislativa e dall'altra posta in essere dall'ordine giudiziario) si esprime nella duplice veste che il Presidente del Consiglio ed i singoli ministri assumono: quella di organi burocratici e l'altra di organi di governo in senso stretto; ciò in quanto la prima funzione deriva dall'essere al vertice della gerarchia del settore di materie cui sono preposti e la seconda perché Presidente e ministri concorrono collegialmente a definire l'indirizzo politico ed amministrativo. L'opinione è comune che le due funzioni non sono separate ma interdipendenti, perché ogni organo di direzione politica indica obiettivi da armonizzare con l'indirizzo politico – amministrativo generale dell'intero governo.

Non risponde a tali criteri il progetto governativo perché il differente modello organizzativo proposto per i vari ministeri rende più difficile, se non impossibile, l'armonizzazione delle varie attività amministrative poste in essere con l'indirizzo politico generale, essendo l'organizzazione per dipartimenti o per divisioni generali o per Agenzia destinata più alla distinzione che alla convergenza.

5. L'organizzazione del governo – a parere della Commissione – dovrebbe seguire e non anticipare la risoluzione del problema costituzionale della forma di governo. Le ipotesi di soluzione in campo non

corrispondono alle indicazioni che si possono cogliere dal progettato ordinamento governativo. Sarebbe stato, quindi, opportuno aspettare gli esiti dei dibattiti che in materia si svolgono in sede parlamentare e pubblica. La riforma proposta è avulsa dal quadro costituzionale che si va delineando in materia di forma del governo.

6. La conclamata riduzione dei ministeri, così come previsti, non corrisponde alla realtà dei fatti, perché il criterio ispiratore del progetto del governo è che tutto si scompone ma nulla si distrugge, nel senso che si riducono il numero dei ministeri non quello dei settori che ricompaiono sotto forma di agenzie che vengono definite (Art. 8) come strutture tecnico-operative di interesse nazionale a libera contrattazione e, quindi, con libere retribuzioni degli addetti.

7. In molti casi di accorpamento o mantenimento di ministeri, è facile riscontrare nella proposta del governo, forzature dovute sovente a liti dei ministri — persone fisiche e non ad oggettivi criteri di efficienza o di funzionalità del settore.

8. In tale quadro si sfugge ad ogni razionale motivazione l'abolizione del Ministero delle risorse agricole, così strategico nell'Unione europea; l'inclusione delle competenze del ministro delle comunicazioni tra quelle assegnate al ministro delle attività produttive è veramente stravagante; incomprensibile — a giudizio della Commissione è l'istituzione di un'agenzia solo per i trasporti terrestri che contraddice l'esigenza di una politica riferita al settore dei trasporti globalmente e unitariamente considerata. In particolare, per quanto riguarda il proposto accorpamento del Ministero per le Politiche agricole in quello delle attività produttive, la Commissione esprime parere negativo, ritenendo che l'importanza ed il rilievo rivestiti dal settore agricolo in campo nazionale ed internazionale richiedono la permanenza di uno specifico ed autonomo centro di direzione politico amministrativa, in piena coerenza con quanto avviene a livello di Unione europea, negli altri paesi comunitari e nelle maggiori nazioni del mondo. Il Ministero dovrà costituire centro di imputazione degli inte-

ressi agricoli e ambientali nel loro complesso, e così dell'alimentazione, delle risorse forestali e montane, delle acque, delle aree rurali, della pesca marittima e dell'acquacoltura, della tutela della qualità dei prodotti destinati al consumo alimentare e delle connesse attività di ricerca scientifica. Esso dovrà essere supportato da una struttura operativa improntata ad un modello organizzativo agile e flessibile, che sappia svolgere con efficacia ed efficienza i rapporti con l'Unione europea, il coordinamento e la promozione delle attività nazionali e la vigilanza sugli enti di settore.

9. La riorganizzazione del Ministero degli Affari esteri e del Ministero dell'interno, secondo la Commissione, contenuta nella proposta governativa, ignora completamente, il disegno di legge di delega in approvazione in Parlamento sul riordino delle carriere diplomatico e prefettizia.

10. È opinione della Commissione che occorra esprimere molte perplessità ed in generale, contrarietà prevalente nei confronti dell'assegnazione di compiti pubblici strategici (quali sono i servizi fiscali, la protezione civile etc.) ad agenzie individuate dalla proposta governativa, come strutture prevalentemente tecnico-operative o specialistiche. Il ricorso ad esse mortifica professionalità acquisite nelle amministrazioni specialmente giudiziarie; il livello di autonomia alle agenzie riconosciute incrina il rapporto Stato-cittadini in un settore per il quale non è, peraltro, ammesso il ricorso a iniziative referendarie. La Commissione contesta l'affermazione secondo la quale non sarebbero separabili nell'ambito ministeriale le professionalità presenti per le agenzie.

11. Le osservazioni fatte in precedenza, testimoniano, a giudizio della Commissione, la contraddizione della proposta di riordino del governo nei confronti della recente istituzione del ruolo unico dirigenziale, la cui disciplina risulta impropria in relazione ai differenti modelli organizzativi della P.A.

Magnalbò, Carrara, Massa, Migliori, Siliquini.

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante « Riforma dell'organizzazione del Governo, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera a), e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ».

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO

Considerato che la proposta della riorganizzazione dei ministeri nasce dall'esigenza di ridimensionare gli apparati dell'amministrazione centrale a seguito dei processi di decentramento amministrativo previsti dalla legge 59 del 1997;

preso atto che la proposta governativa riduce il numero dei ministeri, ma ne mantiene le strutture declassandole a dipartimento o direzione generale, o trasformandole in agenzie, senza che da ciò derivi una effettiva riduzione degli apparati amministrativi, ma anzi facendone prevedere un incremento;

preso atto che il numero dei ministri rimane impregiudicato e pertanto che esso potrà anche aumentare, senza che il Parlamento possa decidere in merito; considerando altresì che non è chiara la configurazione della figura del ministro

junior, dei sottosegretari e sussistono al riguardo riserve anche in rapporto alla legittimazione di tali innovazioni nella legge delega;

considerato che la proposta governativa mescola nella medesima struttura ministeriale competenze assai eterogenee, non facendo prevedere alcun aumento di efficienza, la quale non deriva dalla semplice riunificazione sotto un'unica etichetta di amministrazioni diverse;

preso atto che dalle audizioni compiute e dalla documentazione avuta non emerge alcuna analisi costi-benefici della riorganizzazione proposta, denunciando lo scarso fondamento sul quale essa è predisposta;

la Commissione esprime sullo schema di decreto in esame parere negativo.